SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 luglio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 aprile 2005.

Adeguamento annuale della retribuzione dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo il quale la retribuzione delle categorie di personale non contrattualizzato ivi indicate è adeguata di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'Istituto nazionale di statistica, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali;

Visto l'art. 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo il quale la percentuale dell'adeguamento annuale è determinata, entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 2004, con il quale è stata determinata la misura dell'adeguamento del trattamento economico dal 1° gennaio 2004;

Vista la nota dell'Istituto nazionale di statistica in data 30 marzo 2005, n. SP/372.2005, con la quale si comunica che la variazione media degli incrementi retributivi realizzati nel 2004 rispetto al 2003 è risultata pari a 2,82 per cento;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2004, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate in godimento alla data del 1° gennaio 2004 sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 2005, in misura percentuale pari a 2,82 per cento. Il relativo onere, che costituisce spesa avente natura obbligatoria, resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2005

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BACCINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 335

05A07259

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2005.

Assegnazione alla regione Lombardia di risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004, recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della complessiva dotazione del Fondo, è stata destinata la complessiva somma di euro 200.000.000,00, in ragione di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità, riservando l'importo di euro 67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;

Vista la medesima ordinanza n. 3362/2004 con la quale, relativamente agli interventi di competenza regionale, sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004 e sono stati dettati i criteri per la determinazione dei relativi finanziamenti, in particolare destinando alla regione Lombardia la complessiva somma di euro 2.040.303,00;

Vista la nota prot. n. ZI.2005.0001554 del 14 gennaio 2004 (e successivo D.D.G. del 2 febbraio 2005, n. 1274) e prot. n. ZI.2005.3136 del 9 marzo 2004, con le quali la regione Lombardia ha trasmesso il programma delle verifiche tecniche ed il piano degli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 4, lettere *a)* e *c)* della predetta ordinanza n. 3362/2004;

Ritenuto, sulla base dell'esito delle risultanze istruttorie, di dover procedere al finanziamento delle predette verifiche tecniche ed interventi di adeguamento o miglioramento, per un importo complessivo pari ad euro 2.040.303,00;

Visto il comma 2 del richiamato art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. A valere sulla quota di competenza della regione Lombardia di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 è assegnato alla regione medesima il complessivo finanziamento di euro 2.040.303,00, da destinare alla realizzazione delle verifiche tecniche e degli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 4, lettere *a)* e *c)* della predetta ordinanza n. 3362/2004, sugli edifici ed opere indicati negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

Roma, 6 giugno 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Allegato 1 - Regione Lombardia

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA A)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO	
1	BS	Torre Pallavicina	Municipio/Servizi Vari	Regione	€	5.865,38
2	BS	Agnosine	Municipio	Regione	€	3.326,25
3	BG	Pumenengo	Municipio/Ufficio Postale	Regione	€	2.688,13
4	BS	Prevalle	Municipio Palazzo Cantoni-Morani (Ed.1)	Regione	€	2.998,00
5	BG	Fontanella	Municipio	Regione	€	5.314,75
6	BS	Prevalle	Municipio Palazzo Cantoni-Morani (Ed.2)	Regione	€	17.027,45
7	BS	Orzinuovi	Uffici Provinciali	Regione	€	2.851,25
8	BS	Orzinuovi	Municipio	Regione	€	13.691,78
9	BS	Serle	Municipio	Regione	€	3.713,25
10	BG	Calcio	Sede Protezione Civile	Regione	€	1.700,63
11	BS	Gavardo	Azienda Ospedaliera Di Desenzano Del Garda	Regione	€	43.785,80
12	BS	Orzinuovi	Azienda Ospedaliera Mellino Mellini	Regione	€	19.581,20
13	BS	Salò	Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda	Regione	€	27.800,00
14	PV	Varzi	Azienda Ospedaliera Provincia di Pavia	Regione	€	25.899,20
15	BS	Brescia	Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia	Regione	€	71.613,80
16	BS	Agnosine	Scuola Materna	Regione	€	3.109,63
17	BG	Fontanella	Scuola Elementare	Regione	€	8.735,00
18	BS	Orzivecchi	Scuola Elementare	Regione	€	5.343,75
19	BS	Gardone Riviera	Scuole Medie	Regione	€	4.808,00
20	BS	Fontanella	Centro Sociale "Aldo Moro"	Regione	€	8.718,75
21	BS	Gavardo	Scuola Materna Ing. G. Quarena	Regione	€	8.536,00
22	BS	Gardone Riviera	Scuola Elementare Capoluogo	Regione	€	4.703,60
23	BS	Gavardo	Scuola Elementare di Gavardo	Regione	€	11.784,50
24		Comuni Zona 3	Verifiche Speditive cu circa 2600 Edifici	Regione	€	204.030,30
				TOTALE	€	507.626,40

Allegato 2 - Regione Lombardia

PIANO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO O MIGLIORAMENTO SISMICO
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA C)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
25	BS	Salo'	Municipio	Comune	€ 1.112.676,60
26	BS	Sabbio Chiese	Municipio	Comune	€ 420.000,00
				TOTALE	€ 1.532.676,60
				TOTALE GENERALE	**€ 2.040.303,00**

05A07228

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2005.

Assegnazione alla regione Marche di risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004, recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della complessiva dotazione del Fondo, è stata destinata la complessiva somma di euro 200.000.000,00, in ragione di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità, riservando l'importo di euro 67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;

Vista la medesima ordinanza n. 3362/2004 con la quale, relativamente agli interventi di competenza regionale, sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004 e sono stati dettati i criteri per la determinazione dei relativi finanziamenti, in particolare destinando alla regione Marche la complessiva somma di euro 2.916.281,00;

Viste le note prot. n. 42605 dell'11 novembre 2004 e n. 53420 del 28 dicembre 2004 con le quali la regione Marche ha trasmesso il piano degli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 4, lettera *c)* della predetta ordinanza n. 3362/2004;

Ritenuto, sulla base dell'esito delle risultanze istruttorie, di dover procedere al finanziamento dei predetti interventi di adeguamento o miglioramento, per un importo complessivo pari ad euro 2.916.281,00;

Visto il comma 2 del richiamato art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. A valere sulla quota di competenza della regione Marche di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 è assegnato alla regione medesima il finanziamento di complessivi euro 2.916.281,00 da destinare alla realizzazione degli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 4, lettere *c)* della predetta ordinanza n. 3362/2004, sugli edifici ed opere indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

Roma, 6 giugno 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Allegato 1 - Regione Marche

PIANO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO O MIGLIORAMENTO SISMICO
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA C)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	AN	Maiolati Spontini	Ponte fiume Esino S.P. 36	Provincia Ancona	€ 179.325,00
2	AN	Numana	Ponte fosso Mulini S.P. 1	Provincia Ancona	€ 73.800,00
3	AN	Genga	Ponte rio Galozzi S.P. 360	Provincia Ancona	€ 52.650,00
4	AN	Serra de Conti	Ponte torrente Caffarelli S.P. 44	Provincia Ancona	€ 34.650,00
5	AN	Arcevia	Ponte fosso Colle Corte S.P. 44	Provincia Ancona	€ 33.300,00
6	AN	Staffolo	Centro recupero portatori handicap	Comune Staffolo	€ 82.500,00
7	AN	Rosora	Ponte su canale Enel	Comune Rosora	€ 8.100,00
8	AN	Senigallia	Ponte Portone	Comune Senigallia	€ 65.250,00
9	AP	Montecarotto	Centro funzionale protezione civile	Comune Montecarotto	€ 202.781,00
10	AP	Ascoli Piceno	Uffici Tecnici Amministrazione Provinciale	Provincia di Ascoli Piceno	€ 322.500,00
11	MC	Servigliano	Recupero porzione immobile S. Maria del Piano	Comune di Servigliano	€ 406.575,00
12	MC	Pievetorina	Viadotto al km 73+500 della S.P.209 Valnerina	Provincia Macerata	€ 461.700,00
13	MC	Macerata	Ponte al km 95+500 della S.P.77 Val di Chienti	Provincia Macerata	€ 231.075,00
14	PU	San Severino Marche	Ponte al km 64+050 della S.P.361 Septempedana	Provincia Macerata	€ 33.075,00
15	PU	Urbania	Viadotto stradale "Conciatori" su S.P.4 "Metaurense" al km 12+200	Amm.ne Provinciale di Pesaro e Urbino	€ 135.000,00
16	PU	San Leo	Ponte stradale "Mazzocco" su S.P.89"Montemaggio" al km 0+200	Amm.ne Provinciale di Pesaro e Urbino	€ 216.000,00
17	PU	Lunano	Ponte stradale "san Martino" su S.P.3bis "Fogliense" al 40+100	Amm.ne Provinciale di Pesaro e Urbino	€ 78.750,00
18	PU	Pennabilli	Ponte stradale "molino di bascio" su S.P.258 "Marecchia" al 30+100	Amm.ne Provinciale di Pesaro e Urbino	€ 58.500,00
18	PU	Montegrimano	Ponte stradale "Conca" su S.P.130 "Valle di teva" al 9+799	Amm.ne Provinciale di Pesaro e Urbino	€ 155.250,00
19	PU	Sassocorvaro	Ponte stradale "Ca' Ciampo" su S.P.3bis "Fogliense" al 28+100	Amm.ne Provinciale di Pesaro e Urbino	€ 85.500,00
				TOTALE GENERALE	**€ 2.916.281,00**

05A07227

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2005.

Assegnazione alla regione Piemonte di risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004, recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della complessiva dotazione del Fondo, è stata destinata la complessiva somma di euro 200.000.000,00, in ragione di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità, riservando l'importo di euro 67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;

Vista la medesima ordinanza n. 3362/2004 con la quale, relativamente agli interventi di competenza regionale, sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004 e sono stati dettati i criteri per la determinazione dei relativi finanziamenti, in particolare destinando alla regione Piemonte la complessiva somma di euro 580.317,00;

Viste le note prot. n. 2128/25.11 del 17 gennaio 2004, prot. n. 11382/25.11 del 3 marzo 2005 e prot. n. 12376/25.11 del 9 marzo 2005, con le quali la regione Piemonte ha trasmesso il programma delle verifiche tecniche di cui all'art. 1, comma 4, lettera *a)* della predetta ordinanza n. 3362/2004;

Ritenuto, sulla base dell'esito delle risultanze istruttorie, di dover procedere al finanziamento delle predette verifiche tecniche, per un importo complessivo pari ad euro 580.317,00;

Visto il comma 2 del richiamato art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. A valere sulla quota di competenza della regione Piemonte di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 è assegnato alla regione medesima il complessivo finanziamento di euro 580.317,00, da destinare alla realizzazione delle verifiche tecniche di cui all'art. 1, comma 4, lettere *a)* della predetta ordinanza n. 3362/2004, sugli edifici ed opere indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

Roma, 6 giugno 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Allegato 1 - Regione Piemonte

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA A)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	TO	Pinerolo	Istituto Tecnico Industriale Statale "Porro"	Prov. Torino	€ 8.916,64
2	TO	Giaveno	Istituto Tecnico Commerciale "Pascal"	Prov. Torino	€ 28.762,20
3	TO	Torre Pellice	Scuola Materna e Istituto Professionale "Alberti"	Prov. Torino	€ 4.073,03
4	TO	Osasco	Istituto Agrario "Porro"	Prov. Torino	€ 5.283,93
5	TO	Pinerolo	Istituto Tecnico Commerciale Geometri "Buniva"	Prov. Torino	€ 24.799,25
6	TO	Pinerolo	Liceo Scientifico "Curie"	Prov. Torino	€ 32.566,64
7	TO	Pinerolo	Liceo Classico "Porporato" Succursale	Prov. Torino	€ 14.971,14
8	TO	Pinerolo	Istituto Tecnico Commerciale Geometri "Buniva" Succursale	Prov. Torino	€ 5.614,18
9	TO	Luserna San Giovanni	Istituto Tecnico Commerciale Geometri "Alberti"	Prov. Torino	€ 13.227,45
10	TO	Giaveno	Istituto Tecnico Commerciale "Pascal" - Succursale	Prov. Torino	€ 13.782,26
11	TO	Pinerolo	Liceo Classico "Porporato"	Prov. Torino	€ 44.693,27
12	TO	Porte	Scuola Elementare	Regione	€ 1.912,50
13	TO	Fenestrelle	Scuola Elemtare - Media	Regione	€ 4.375,00
14	TO	Roure	Scuola Materna-Elementare "Roreto"	Regione	€ 1.512,50
15	TO	Macello	Scuola Elementare	Regione	€ 2.925,00
16	TO	Campiglione Fenile	Scuola Materna - Elementare "Fillia"	Regione	€ 3.853,75
17	TO	Prali	Municipio - Scuole	Regione	€ 2.500,00
18	TO	Cantalupa	Scuola Elementare-Asilo	Regione	€ 3.150,00
19	CN	Bagnolo Piemonte	Scuola Elementare "Capoluogo"	Regione	€ 7.960,00
20	TO	Roletto	Scuola Elementare - Materna	Regione	€ 4.923,75
21	TO	Roure	Ex Scuola Elementare "Villaretto"	Regione	€ 1.500,00
22	TO	Cantalupa	Municipio	Regione	€ 1.890,00
23	TO	Roure	Municipio	Regione	€ 2.996,25
24	TO	Roletto	Municipio - Ufficio Poste e Telegrafi	Regione	€ 1.500,00
25	TO	Roure	Centro Sociale	Regione	€ 1.500,00
26	TO	Cantalupa	Palestra	Regione	€ 6.200,00
27	TO	Salza di Pinerolo	Municipio	Regione	€ 1.978,75

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
28	TO	Giaveno	Scuola Media "Gonin"	Regione	€ 17.567,00
29	TO	Giaveno	Scuola Elementare "Selvaggio"	Regione	€ 2.000,00
30	TO	Giaveno	Scuola Elementare "Pontepietra"	Regione	€ 2.852,50
31	TO	Giaveno	Scuola Elementare "F. Crolle"	Regione	€ 9.225,00
32	TO	Giaveno	Asilo Nido	Regione	€ 2.400,00
33	TO	Giaveno	Municipio	Regione	€ 7.833,75
34	TO	Angrogna	Scuola Materna	Regione	€ 1.500,00
35	TO	Angrogna	Scuola Elementare "Capoluogo"	Regione	€ 1.583,75
36	TO	Angrogna	Municipio	Regione	€ 1.500,00
37	TO	Cumiana	Scuola Media "Carutti"	Regione	€ 16.361,00
38	TO	Prarostino	Scuola Elementare - Materna "Rocco"	Regione	€ 1.775,00
39	TO	Cumiana	Asilo Nido "Pozzo"	Regione	€ 1.956,25
40	TO	Cumiana	Scuola Materna Statale	Regione	€ 2.453,65
41	TO	Cumiana	Municipio	Regione	€ 14.408,00
42	TO	Cumiana	Casa di Riposo "Famiglia Bianchi San Giuseppe"	Regione	€ 3.052,50
43	TO	Cumiana	Biblioteca	Regione	€ 1.500,00
44	TO	Villar Perosa	Scuola Media - Elementare	Regione	€ 19.263,50
45	TO	Villar Perosa	Municipio	Regione	€ 4.350,00
46	TO	Villar Perosa	Biblioteca	Regione	€ 1.500,00
47	TO	Luserna San Giovanni	Scuola Elementare	Regione	€ 12.810,50
48	TO	Frossasco	Municipio	Regione	€ 3.212,50
49	TO	Inverso Pinasca	Scuola Elementare "Clot"	Regione	€ 1.531,25
50	TO	Perosa Argentina	Scuola Materna - Asilo Nido	Regione	€ 5.875,00
51	TO	Perosa Argentina	Scuola Elementare "Capoluogo"	Regione	€ 10.250,00
52	TO	Bricherasio	Scuola Elementare "Capoluogo"	Regione	€ 7.737,50
53	TO	Perosa Argentina	Scuola Media "Gouthier"	Regione	€ 11.298,75
54	TO	Perosa Argentina	Municipio	Regione	€ 9.450,00
55	TO	Sant'antonino di Susa	Scuola Elementare "Abegg"	Regione	€ 7.250,00
56	TO	San Pietro Val Lemina	Municipio	Regione	€ 2.481,25
57	TO	San Pietro Val Lemina	Centro Polivalente	Regione	€ 1.500,00
58	TO	San Pietro Val Lemina	Biblioteca Comunale	Regione	€ 3.447,50
59	TO	Pomaretto	Municipio – Scuola Materna	Regione	€ 4.025,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
60	TO	San Germano Chisone	Scuola Elementare "Capoluogo"	Regione	€ 3.867,50
61	TO	Perrero	Scuola Elementare-Media	Regione	€ 2.317,50
62	TO	Pinasca	Scuola Elementare "Capoluogo"	Regione	€ 2.176,25
63	TO	Pomaretto	Scuola Elementare	Regione	€ 4.051,25
64	TO	Pinasca	Municipio	Regione	€ 2.696,25
65	TO	Coazze	Palazzo Comunale	Regione	€ 4.125,00
66	TO	Villar Pellice	Scuola Elementare	Regione	€ 3.338,75
67	TO	Villar Pellice	Municipio	Regione	€ 2.227,50
68	TO	Pramollo	Municipio	Regione	€ 1.500,00
69	TO	Usseaux	Municipio	Regione	€ 1.500,00
70	TO	San Germano Chisone	Municipio	Regione	€ 3.095,00
71	TO	Villar Focchiardo	Municipio - Scuola Materna	Regione	€ 6.500,00
72	TO	San Secondo di Pinerolo	Scuola Media Aule - Palestra	Regione	€ 16.928,00
73	TO	Garzigliana	Municipio - Scuola Elementare	Regione	€ 2.862,50
74	TO	San Secondo di Pinerolo	Scuola Materna "Colombini"	Regione	€ 1.500,00
75	TO	Osasco	Scuola Materna	Regione	€ 2.562,50
76	TO	San Secondo di Pinerolo	Scuola Elementare "Miradolo"	Regione	€ 3.266,00
77	TO	Coazze	Scuola Media "F. Gonin"	Regione	€ 4.061,25
78	TO	Villar Focchiardo	Scuola Elementare	Regione	€ 3.081,25
79	TO	Bobbio Pellice	Scuola Elementare	Regione	€ 2.637,50
80	TO	Lusernetta	Scuola Elementare	Regione	€ 2.250,00
81	TO	Coazze	Scuola Materna "E. Macario"	Regione	€ 4.296,25
82	TO	Pomaretto	Ospedale "Valdese"	Regione	€ 8.650,00
83	TO	Torre Pellice	Ospedale "Valdese"	Regione	€ 15.704,00
84	TO	Perrero	Municipio	Regione	€ 4.073,75
85	TO	Lusernetta	Municipio	Regione	€ 1.500,00
86	TO	Macello	Municipio	Regione	€ 1.500,00
87	TO	Prarostino	Municipio	Regione	€ 2.418,75
88	TO	Massello	Municipio	Regione	€ 1.500,00
89	TO	Bobbio Pellice	Municipio	Regione	€ 2.075,00
90	TO	Campiglione Fenile	Municipio	Regione	€ 5.045,00
91	TO	Osasco	Municipio	Regione	€ 1.500,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
92	TO	Porte	Nuova Sede Municipio	Regione	€ 2.725,50
93	TO	Pinerolo	Regione	Regione	€ 11.466,11
				TOTALE GENERALE	€ 580.317,00

05A07226

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° luglio 2005.

Istituzione del Comitato nazionale per il turismo, in Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente l'orgnizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005, con il quale l'on. Claudio Scajola è stato nominato Ministro delle attività produttive;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto in particolare, l'art. 12, comma 1, del predetto decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, concernente l'istituzione di un Comitato nazionale per il turismo;

Ritenuta la necessità di istituire tale Comitato, avente compiti di orientamento e coordinamento delle politiche nel settore turistico;

Su proposta del Ministro delle attività produttive, on. Claudio Scajola;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del Comitato

1. È istituito il Comitato nazionale per il turismo, con sede in Roma, presso il Ministero delle attività produttive, che assicura per lo scopo le occorrenti strutture di supporto.

2. Il Comitato stabilisce, all'atto del suo insediamento, le necessarie modalità di funzionamento operativo.

Art. 2.

Composizione

1. Il Comitato è costituito come segue:

organo di presidenza:

Ministro delle attività produttive, con funzioni di presidente, o suo delegato nelle persone del Vice Ministro delle attività produttive o del Sottosegretario con delega al turismo;

Presidente della Conferenza dei presidenti, con funzioni di vice presidente vicario, o suo delegato;

componenti:

Ministro per gli affari regionali;

Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

Ministro dell'economia e delle finanze;

Ministro per l'ambiente e la tutela del territorio;

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Ministro per i beni e le attività culturali;

Coordinatore degli assessori regionali al turismo o suo delegato;

quattro rappresentanti delle regioni, indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

tre rappresentanti delle principali associazioni di categoria, designati rispettivamente da Confturismo-Confcommercio, Federturismo-Confindustria, Assoturismo-Confesercenti;

un rappresentante delle camere di commercio, designato da Unioncamere.

2. Il presidente del Comitato, in relazione a specifiche tematiche in trattazione, può richiedere la partecipazione di altri Ministri rispettivamente competenti in materia, o loro Sottosegretari delegati.

3. In rappresentanza dei Ministri componenti del Comitato, possono partecipare i Sottosegretari delegati.

4. Partecipano alle sedute del Comitato:

il presidente dell'ANCI o suo delegato;

il presidente dell'UPI o suo delegato.

Art. 3.

Compiti

1. Il Comitato nazionale per il turismo ha compiti di orientamento per il settore turistico ed assicura il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore medesimo in sede nazionale e della sua promozione all'estero.

2. Il Comitato nazionale per il turismo, in armonia con le direttive del Ministro per le attività produttive, ha compiti di indirizzo per l'attività dell'Agenzia nazionale del turismo, di cui all'art. 12, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

3. Il Comitato medesimo promuove, altresì, il coordinamento:

dei provvedimenti che interessano, in forma diretta o indiretta, l'industria e l'economia turistica complessivamente intese, anche attraverso il raccordo con il Consiglio dei Ministri, tramite il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio;

degli interventi di infrastrutturazione con valenza sul sistema turistico;

delle iniziative di promozione turistica all'estero, poste in essere dai vari soggetti istituzionali nell'ambito delle proprie competenze, ivi compreso il Progetto Scegli Italia.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno stesso della sua adozione.

2. Il medesimo provvedimento è trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la sua pubblicazione.

Roma, 1° luglio 2005

p. *Il Presidente:* LETTA

05A07244

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 luglio 2005.

Riconoscimento, al sig. La Mola Fabio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. La Mola Fabio, nato a Siracusa (Italia) il 18 agosto 1973, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, così come modificato, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Certified Public Accountant», rilasciato il 10 settembre 2001 dal «Texas State of Public Accountancy», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «dottore commercialista»;

Considerato che il richiedente è in possesso del diploma di laurea in «Economia aziendale» conseguito presso l'Università «Bocconi» di Milano (Italia) nel febbraio 1999, riconosciuto equipollente negli Stati Uniti;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto altresì l'art. 49, comma 3, del decreto presidenziale n. 394/1999, così come modificato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 febbraio 2005;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. La Mola Fabio, nato a Siracusa (Italia) il 18 agosto 1973, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori commercialisti».

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto societario; 2) diritto tributario; 3) diritto fallimentare; 4) deontologia professionale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova, consistente in un esame orale da svolgersi in lingua italiana, sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 8 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate.

c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

05A07235

DECRETO 8 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Zilberberg Ana Carolina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 31 gennaio 2003 con il quale si riconosceva il titolo professionale di «Abogado» conseguito in Argentina dalla sig.ra Zilberberg Ana Carolina, nata a Chubut (Argentina) il 22 febbraio 1973, cittadina argentina, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati;

Vista l'istanza di riesame della sig.ra Zilberberg pervenuta a gennaio 2005, alla luce della nuova documentazione pervenuta;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 febbraio 2005;

Visto il parere scritto del rappresentante di categoria;

Ritenuto che, la formazione accademica e professionale della richiedente non sia comunque completa al fine dell'iscrizione dell'albo degli avvocati, per cui appare necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Pisa in data 27 giugno 2004 con validità fino al 26 giugno 2006, per motivi di studio;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Zilberberg Ana Carolina, nata a Chubut (Argentina) il 22 febbraio 1973, cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189.

Art. 3.

Al fine dell'iscrizione stessa, la richiedente dovrà pertanto acquisire — ai sensi dell'art. 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 — l'attestazione della Direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.

Art. 4.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto penale; 3) diritto costituzionale; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto amministrativo; 7) diritto processuale civile; 8) diritto processuale penale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 5.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 8 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta dal candidato tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia a scelta del candidato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A07236

DECRETO 8 luglio 2005.

Riconoscimento, al sig. Kolomiets Alexander, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Kolomiets Alexander, nato a Reny (Ucraina) il 21 giugno 1961, cittadino israeliano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 — come sopra modificato — in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingegnere delle vie di comunicazione elettromeccaniche» rilasciato nel 1986 dall'Università «Obrastzov» di Leningrado, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Considerato che il richiedente è in possesso di ampia esperienza professionale nel settore;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 22 febbraio 2005;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 115/1992 citato, modificato come sopra;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, così come modificato;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, come sopra modificato, e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, come sopra modificato, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rinnovato dalla questura di Pisa in data 21 ottobre 2004 valido fino al 20 ottobre 2006;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Kolomiets Alexander, nato a Reny (Ucraina) il 21 giugno 1961, cittadino israeliano, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» - Sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) Meccanica del volo.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 8 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 1.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 1, ed altresì sulle conoscenze di deontologia e ordinamento professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato con successo quello scritto.

d) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

05A07237

DECRETO 8 luglio 2005.

Riconoscimento, al sig. Baumgartner Gerhard, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di perito industriale e perito industriale laureato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Baumgartner Gerhard, nato a Innsbruck (Austria) il 14 aprile 1952, cittadino austriaco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo austriaco «Baumeistergewerbe» conseguito nel marzo 1984, per l'iscrizione all'albo dei «periti industriali e periti industriali laureati», e l'esercizio in Italia della professione;

Preso atto che è in possesso del titolo di studio «Reifeprufungszeugnis der Hoheren Abteilung fur Hochbau» conseguito presso l'Istituto tecnico superiore federale di insegnamento e ricerca di Innsbruck nel 1977;

Preso atto inoltre che ha documentato il possesso di esperienza professionale nel settore;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 28 aprile 2005, che ha espresso parere favorevole per l'iscrizione all'albo dei «periti industriali e periti industriali laureati» con l'applicazione di misure compensative;

Preso atto del parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 115/1992 citato, modificato come sopra;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata;

Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi sei;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Baumgartner Gerhard, nato a Innsbruck (Austria) il 14 aprile 1952, cittadino austriaco, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «periti industriali e periti industriali laureati», e l'esercizio in Italia della professione.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi sei. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) Estimo, 2) Tecnologia dei materiali e delle costruzioni, 3) Deontologia professionale.

Roma, 8 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: verterà sulla materia individuata nel punto 1) del precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti su tutte e tre le materie indicate nel precedente art. 3. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità del professionista tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un perito industriale o perito industriale laureato, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

05A07238

DECRETO 8 luglio 2005.

Riconoscimento, al sig. Villafane Cleber Javier, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Villafane Cleber Javier, nato a Cordoba (Argentina) il 23 novembre 1974, cittadino argentino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 — come sopra modificato — in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero en Electronica» rilasciato nel settembre 2000 dall'Università tecnologica nazionale di Cordoba, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Considerato che il richiedente è in possesso della iscrizione al «Colegio profesional de Ingenieros Especialistas» di Cordoba da novembre 2002;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 27 gennaio 2005;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» - Sezione A settore industriale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, come sopra modificato, e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, come sopra modificato, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rinnovato dalla questura di Novara in data 22 febbraio 2005 valido fino al 9 giugno 2007;

Decreta:

Al sig. Villafane Cleber Javier, nato a Cordoba (Argentina) il 23 novembre 1974, cittadino argentino, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» - Sezione A settore dell'informazione, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 8 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

05A07239

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 15 febbraio 2005.

Autorizzazione, per l'anno 2005, dei richiami alle armi per l'aggiornamento e l'addestramento di personale militare in congedo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, riguardante la leva e il reclutamento obbligatorio;

Considerata la necessità di provvedere all'aggiornamento e all'addestramento del personale in congedo ancora soggetto agli obblighi militari;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2005 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo ancora soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento ed addestramento:

per l'Esercito, 40 ufficiali per periodi di 5 giorni, 11 ufficiali, 2 sottufficiali e 7 militari di truppa per periodi di 50 giorni, pari a 2 ufficiali, 1 sottufficiale e 1 militare di truppa in ragione d'anno;

per la Marina militare, 48 ufficiali per periodi di trenta giorni, pari a 4 ufficiali in ragione d'anno.

Art. 2.

1. Con successivo decreto saranno previsti per ogni arma, corpo, servizio, categoria, specialità e ruolo il numero dei militari da richiamare, nonché i tempi, i modi e la durata del richiamo.

Art. 3.

1. I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita, tempestiva comunicazione.

Roma, 15 febbraio 2005

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2005
Ministeri istituzionali Difesa, registro n. 4, foglio n. 380

05A07241

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 giugno 2005.

Rideterminazione della tariffa giornaliera per i lavori di facchinaggio nella provincia di Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, contenente il regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio;

Rilevato che l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica citato attribuisce alle Direzioni provinciali del lavoro (ex U.P.L.M.O.) le funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime in precedenza esercitate dalla Commissione di cui all'art. 3 della soppressa legge n. 407 del 3 maggio 1955;

Visto il precedente decreto adottato dal prefetto della provincia di Frosinone in data 13 dicembre 1996 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994;

Ravvisata la necessità di rideterminare le tariffe minime fissate con decreto n. 85 del 2 luglio 2003 da valere a decorrere dal 1° luglio 2005;

Tenuto conto delle intervenute variazioni del costo della vita;

Preso atto delle indicazioni fornite dalle parti sociali nella riunione del 21 giugno 2005;

Decreta:

La tariffa giornaliera per i lavori di facchinaggio è rideterminata dal 1° luglio 2005 nella misura di € 100,40, così articolata:

€ 30.12 minimo tabellare;

€ 13,59 contingenza fino al 30 aprile 1986;

€ 6,61 contingenza dal 1° maggio 1986 al 30 ottobre 1991;

€ 0,79 contingenza al 1° novembre 1991;

€ 51,11 retribuzione base;

€ 48,55 95% per oneri riflessi;

€ 99,66 tariffa complessiva;

€ 0,4 E.D.R. in applicazione del protocollo di intesa 31 luglio 1992;

€ 0,22 56% per oneri riflessi sull'E.D.R.;

€ 0,12 31% per ratei 13ª, ferie, festività, T.F.R. sull'E.D.R.;

€ 100,40 tariffa complessiva giornaliera;

€ 12,55 tariffa oraria.

La tariffa oraria sarà maggiorata nella misura del:

15% per lavoro straordinario;

30% per lavoro notturno e festivo;

55% per lavoro festivo infrasettimanale.

Il presente decreto sarà notificato alle OO.SS., alle associazioni ed Enti interessati e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Frosinone, 21 giugno 2005

Il direttore provinciale: NECCI

05A06974

DECRETO 23 giugno 2005.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*, del codice civile, come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il decreto del Direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle Direzione provinciale del lavoro, dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative senza la nomina di commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuati alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del giorno 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per le cooperative sotto elencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di istruttoria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 2005, relativa all'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio delle società cooperative di seguito indicate, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute, al riguardo, opposizioni da terzi;

Riconosciuta la propria competenza;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) «Bio Agricola Piccola Soc. coop. a r.l.», con sede in Barile (Potenza), via San Leonardo, costituita per rogito notaio dott.ssa Vincenzina Cestone in data 15 marzo 2001, repertorio n. 39029, codice fiscale n. 01464420767, BUSC n. 3062/300187;

2) «Basilicos 2000 Soc. coop. a r.l.», con sede in Potenza C/da Costa della Gaveta, n. 142/C costituita per rogito notaio dott. Nicola Guerriero, in data 8 agosto 2000, repertorio n. 3945, codice fiscale n. 01439820760, BUSC n. 3016/295058;

3) «Grafic - in Soc. coop. a r.l.», con sede in Potenza via Cavour, n. 98, costituita per rogito notaio dott. Antonio Di Lizia in data 31 gennaio 1991, repertorio n. 650, codice fiscale n. 01089700767, BUSC n. 2464/255788;

4) «Cooperativa Sociale L'Alba Due Soc. coop. a r.l.», con sede in Francavilla S.S. (Potenza) via L. Ferrara, n. 129, costituita per rogito notaio dott. Carlo Tortorella in data 19 gennaio 2001, repertorio n. 57836, codice fiscale n. 01457300760, BUSC n. 3042/298839;

5) «Osten Soc. coop. a r.l.», con sede in Potenza via Domenico Di Giura, n. 5, costituita per rogito notaio dott.ssa Beatrice Simone in data 18 marzo 1993, repertorio n. 12645, codice fiscale n. 011137180764, BUSC n. 2582/263805.

Potenza, 23 giugno 2005

Il reggente del servizio: MONTANARELLA

05A06982

DECRETO 29 giugno 2005.

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza dei lavoratori, presso la Direzione provinciale del lavoro di Mantova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MANTOVA

Visto l'art. 410 del c.p.c.;

Vista la nota della CISL - Unione Sindacale Territoriale - di Mantova, datata 17 giugno 2005, prot. n. 126/AM/gc, con la quale viene designato il sig. Dal-

zoppo Marco, in sostituzione del membro effettivo sig. Siveri Achille, quale membro in rappresentanza dei lavoratori in seno alla Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Decreta:

Il sig. Dalzoppo Marco, della CISL Unione Sindacale territoriale di Mantova, è nominato componente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro quale membro effettivo in rappresentanza dei lavoratori.

Mantova, 29 giugno 2005

Il direttore provinciale reggente: PALUMBO

05A07005

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 maggio 2005.

Recepimento della direttiva 2004/112/CE della Commissione del 13 dicembre 2004, che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/50/CE del Consiglio, sull'adozione di procedure uniformi, in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 168 del nuovo codice della strada che ai commi 2 e 6 stabilisce la competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare, di concerto con il Ministro dell'interno, in materia di sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose ispirandosi al diritto comunitario;

Visti gli articoli 11 e 12 del nuovo codice della strada concernenti rispettivamente i servizi di polizia stradale e l'espletamento dei servizi di polizia stradale;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1996, di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 3 aprile 1997, di attuazione della direttiva 95/50/CE del Consiglio del 6 ottobre 1995 concernente l'adozione di procedure uniformi in materia di controlli su strada di merci pericolose;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 2002, di recepimento della direttiva 2001/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/50/CE del Consiglio concernente l'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose;

Vista la direttiva 2004/112/CE della Commissione del 13 dicembre 2004 che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/50/CE del Consiglio sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 367 del 14 dicembre 2004;

A d o t t a

il seguente decreto:

Recepimento della direttiva 2004/112/CE della Commissione del 13 dicembre 2004, che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/50/CE del Consiglio, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose. (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo).

Art. 1.

1. Gli allegati I, II e III al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 marzo 1997, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2001, sono sostituiti dagli allegati I, II e III contenuti nell'allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2005

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro dell'interno
PISANU

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2005
Ufficio di controllo sugli atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 119

ALLEGATO

Gli allegati I, II e III al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 marzo 1997, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2001, sono sostituiti dai seguenti allegati I, II e III.

ALLEGATO I

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

1. Luogo di controllo .... 2. Data: .... 3. Ora: ....

4. Distintivo di nazionalità e n. di immatricolazione ....

5. Distintivo di nazionalità e n. di immatricolazione del rimorchio/semirimorchio ....

6. Impresa che effettua il trasporto, indirizzo ....

7. Conducente/Assistente del conducente ....

8. Mittente, indirizzo, luogo di carico [1] [2] ....

9. Destinatario, indirizzo, luogo di scarico [1] [2] ....

10. Quantità complessiva delle merci pericolose per unità di trasporto ....

11. Limite di quantità ADR 1.1.3.6 superato ☐ si ☐ no

12. Modalità di trasporto ☐ alla rinfusa ☐ imballaggio ☐ cisterna

Documenti di bordo

13. Documento di trasporto	☐ controllato	☐ infrazione constatata	☐ non applicabile
14. Istruzioni scritte	☐ controllato	☐ infrazione constatata	☐ non applicabile
15. Accordo bilaterale/multilaterale/autorizzazione nazionale	☐ controllato	☐ infrazione constatata	☐ non applicabile
16. Certificato di omologazione dei veicoli	☐ controllato	☐ infrazione constatata	☐ non applicabile
17. Certificato di formazione del conducente	☐ controllato	☐ infrazione constatata	☐ non applicabile

Operazione di trasporto

18. Merce autorizzata per il trasporto	☐ controllato	☐ infrazione constatata	☐ non applicabile
19. Veicoli autorizzati per le merci trasportate	☐ controllato	☐ infrazione constatata	☐ non applicabile
20. Disposizioni relative alle modalità di trasporto (alla rinfusa, imballaggio, cisterna)	☐ controllato	☐ infrazione constatata	☐ non applicabile
21. Divieto di carico misto	☐ controllato	☐ infrazione constatata	☐ non applicabile
22. Carico, fissaggio del carico e manipolazione [3]	☐ controllato	☐ infrazione constatata	☐ non applicabile
23. Fuga di materie o danneggiamento dei colli [3]	☐ controllato	☐ infrazione constatata	☐ non applicabile
24. Marcatura di imballaggio ONU/marcatura della cisterna [2] [3] (ADR 6)	☐ controllato	☐ infrazione constatata	☐ non applicabile
25. Marcatura dell'imballaggio (ad es. n. ONU) ed etichettatura [2] (ADR 5.2)	☐ controllato	☐ infrazione constatata	☐ non applicabile
26. Segnalazione sul veicolo/cisterna (ADR 5.3.1)	☐ controllato	☐ infrazione constatata	☐ non applicabile

[1] Da completare solo se pertinente ai fini di un'infrazione.
[2] Da inserire alla voce «osservazioni» nel caso di servizi di trasporto groupage.
[3] Verifica delle infrazioni visibili.

27. Marcatura del veicolo/unità di trasporto (targa arancione, temperatura elevata) (ADR 5.3.2-3)	☐ controllato	☐ infrazione constatata	☐ non applicabile

Equipaggiamento di bordo

28. Attrezzatura di sicurezza di tipo generico specificata nell'ADR	☐ controllato	☐ infrazione constatata	☐ non applicabile
29. Attrezzatura relativa alle merci trasportate	☐ controllato	☐ infrazione constatata	☐ non applicabile
30. Altre attrezzature specificate nelle istruzioni scritte	☐ controllato	☐ infrazione constatata	☐ non applicabile
31. Estintori	☐ controllato	☐ infrazione constatata	☐ non applicabile
39. Se del caso, la categoria di rischio più rilevante in relazione alle infrazioni constatate	☐ Categoria I	☐ Categoria II	☐ Categoria III

40. Osservazioni ....

41. Autorità che ha effettuato il controllo ....

ALLEGATO II

INFRAZIONI

Ai fini della presente direttiva, l'elenco, non completo, riportato di seguito indica tre categorie di rischio (la categoria I indica i rischi più seri) e fornisce un orientamento per valutare cosa debba intendere per infrazione.

La determinazione della categoria di rischio appropriata deve tenere conto delle circostanze particolari ed essere lasciata alla valutazione dell'organismo di controllo/agente che effettua i controlli su strada.

Le infrazioni che non sono descritte nelle categorie di rischio saranno classificate conformemente alle descrizioni delle categorie.

Nel caso in cui vengano accertate più infrazioni per unità di trasporto, ai fini delle relazioni (allegato III della presente direttiva), si applica solo la categoria indicante il rischio più grave (come indicato al punto 39 dell'allegato I della presente direttiva).

1. **Categoria di rischio I**

Quando un'infrazione alle pertinenti disposizioni dell'ADR comporta un rischio elevato di morte, gravi lesioni personali o danni significativi all'ambiente, tale infrazione deve di norma condurre all'adozione di immediate e adeguate misure correttive, quali il fermo del veicolo.

Le infrazioni sono:

1) Il trasporto di merci per le quali è vietato il trasporto;

2) La fuga di sostanze pericolose;

3) Il trasporto con modalità proibite o inadeguate;

4) Il trasporto alla rinfusa in container strutturalmente inadeguati;

5) Il trasporto in un veicolo sprovvisto del pertinente certificato di omologazione;

6) Un veicolo non più conforme alle norme di omologazione e che presenta un rischio immediato (negli altri casi inserire nella categoria di rischio II);

7) L'uso di imballaggi non autorizzati;

8) L'imballaggio non è conforme alle istruzioni di imballaggio applicabili;

9) Il mancato rispetto delle disposizioni relative all'imballaggio misto;

10) Il mancato rispetto delle norme in materia di sistemazione e fissaggio del carico;

11) Il mancato rispetto delle disposizioni relative al carico misto di imballaggi;

12) Il mancato rispetto dei livelli ammissibili di riempimento di cisterne o imballaggi;

13) Il mancato rispetto delle disposizioni che limitano le quantità trasportate in una unità di trasporto;

14) Il trasporto di merci pericolose senza indicarne la presenza (ad es., documenti, marcatura o imballaggio dei colli, segnalazioni o marcature sul veicolo...);

15) Il trasporto senza segnalazioni o marcature sul veicolo;

16) L'assenza di informazioni relative alle sostanze trasportate che permettano di accertare un'infrazione della categoria di rischio I (ad es., numero ONU, denominazione della merce inviata, gruppo d'imballaggio ...);

17) Il conducente è privo del certificato regolamentare di formazione professionale;

18) L'uso di fuoco o di luci non protette;

19) Il mancato rispetto del divieto di fumare.

2. **Categoria di rischio II**

Quando un'infrazione alle pertinenti disposizioni dell'ADR comporta un rischio di lesioni personali o danni all'ambiente, tale infrazione deve di norma condurre all'adozione di adeguate misure correttive, quali, se possibile e opportuno, la richiesta di adottare i correttivi del caso sul luogo stesso del controllo o, al più tardi, al termine dell'operazione di trasporto in corso.

Le infrazioni sono:

1) L'unità di trasporto comprende più di un rimorchio/semirimorchio;

2) Il veicolo non è più conforme alle norme di omologazione ma non presenta un rischio immediato;

3) Il veicolo non è provvisto degli estintori funzionanti prescritti; un estintore viene considerato ancora funzionante anche quando manchino il sigillo e/o la data di scadenza; non però quando è evidente che l'estintore non è più funzionante, ad esempio manometro a 0;

4) Il veicolo è sprovvisto dell'attrezzatura prevista nell'ADR o nelle istruzioni scritte;

5) Il mancato rispetto delle date delle ispezioni e dei controlli e delle disposizioni sui periodi di uso degli imballaggi, degli IBC o degli imballaggi di grosse dimensioni;

6) Il trasporto di imballaggi contenenti imballaggi, IBC o imballaggi di grosse dimensioni o di imballaggi vuoti danneggiati e non ripuliti;

7) Il trasporto di merci imballate in container strutturalmente inadeguati;

8) Le cisterne o i tank container (inclusi quelli vuoti e non ripuliti) che non sono stati chiusi adeguatamente;

9) Il trasporto di un imballaggio combinato con un imballaggio esterno non chiuso adeguatamente;

10) Le etichette, marcature o segnalazioni errate;

11) L'assenza di istruzioni scritte conformi all'ADR o istruzioni scritte non pertinenti per le merci trasportate;

12) Il veicolo non è adeguatamente sorvegliato o parcheggiato.

3. **Categoria di rischio III**

Quando un'infrazione alle pertinenti disposizioni comporta un rischio ridotto di lesioni personali o di danni all'ambiente, le adeguate misure correttive non devono necessariamente essere adottate su strada bensì in seguito nella sede dell'impresa.

Le infrazioni sono:

1) Le dimensioni delle targhe o delle etichette o delle lettere, figure o simboli sulle targhe e le etichette non sono conformi alle norme;

2) Il fatto che nella documentazione a bordo non siano disponibili informazioni diverse da quelle attinenti alla categoria di rischio I (16);

3) Il certificato di formazione professionale non è disponibile a bordo, ma è chiaro che il conducente ne è in possesso.

ALLEGATO III

MODELLO DI FORMULARIO NORMALIZZATO PER LA STESURA DELLA RELAZIONE DESTINATA ALLA COMMISSIONE E RELATIVA ALLE INFRAZIONI E SANZIONI

Paese: .... Anno: ....

CONTROLLI SUL TRASPORTO SU STRADA DI MERCI PERICOLOSE.

		Luogo di immatricolazione dei veicoli (1)			Numero totale
		Stato in cui è avvenuto il controllo	Altri Stati membri della UE	Paesi terzi	
Numero di unità di trasporto controllate sulla base del contenuto del carico (e dell'ADR)					
Numero di unità di trasporto non conformi all'ADR					
Numero di unità di trasporto fermate					
Numero di infrazioni accertate in conformità della categoria di rischio (2)	Categoria di rischio I				
	Categoria di rischio II				
	Categoria di rischio III				
Numero di sanzioni comminate per tipo di sanzione	Avvertimento				
	Ammenda				
	Altro				

STIMA DELLA QUANTITÀ TOTALE DI MERCI PERICOLOSE TRASPORTATE SU STRADA	.... t	o .... t.km

(1) Ai fini del presente allegato il paese di immatricolazione è quello di immatricolazione del veicolo a motore.
(2) Nel caso in cui vengano accertate più infrazioni per unità di trasporto, ai fini delle relazioni si applica solo la categoria indicante il rischio più grave (come indicato al punto 39 dell'allegato I).

05A07258

DECRETO 20 maggio 2005.

Determinazione degli incentivi e dei contributi al trasporto ferroviario combinato e di merci pericolose, ai sensi degli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, come modificato dall'art. 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, e dall'art. 7 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2004, n. 47;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (d'ora in avanti: «la legge»);

Visto l'art. 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2005, n. 21;

Vista la decisione della Commissione europea C(2003) 4538 del 10 dicembre 2003, che approva il programma di aiuti istituito dall'art. 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, concernente «Regolamento recante disciplina delle agevolazioni tariffarie in materia di servizio di trasporto ferroviario di passeggeri e dell'incentivazione del trasporto ferroviario combinato, accompagnato e di merci pericolose, a norma dell'art. 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166» (d'ora in avanti: «il regolamento») pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 14 marzo 2005;

Visti in particolare gli articoli 2, 7, 8 e 13 del regolamento;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 32/2004/SDG del 20 dicembre 2004, che approva l'intesa programmatica stipulata il 2 dicembre 2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Cassa depositi e prestiti S.p.a., e che autorizza l'impegno dei limiti di impegno quindicennali di 14.500.000 euro annui e di 5.000.000 euro annui iscritti sul bilancio di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 8179 - articoli 1 e 2 - U.P.B. 5.2.3.10;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto individua la misura unitaria degli incentivi da attribuire ai sensi dell'art. 38 comma 5 della legge come disciplinati dall'art. 8 del regolamento, nonché, con riferimento alla contribuzione ai beni di investimento a valere sulle risorse di cui al comma 6 dell'art. 38 della legge, i beni di investimento contribuibili, la percentuale massima contribuibile del prezzo del bene, l'ammontare di risorse destinabili alla contribuzione per ciascuna categoria di beni, il limite per soggetto richiedente e per categoria di beni nonché la durata del periodo di inalienabilità, ai sensi dell'art. 13 del regolamento. Il presente decreto individua altresì la misura delle risorse da destinare alle finalità di cui all'art. 38 comma 8 della legge.

2. La misura degli incentivi e dei contributi di cui al comma 1 è riferita ai valori unitari degli ammontari che la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2005, n. 21, provvede ad erogare ai beneficiari nel triennio di attuazione degli interventi a valere sul fondo di cui all'art. 38 comma 6 della legge.

3. Gli incentivi ed i contributi sono erogati ai beneficiari previo svincolo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle modalità e delle procedure che sono definite negli atti d'obbligo e nelle convenzioni tra il predetto Ministero e i beneficiari, nonché nella convenzione stipulata tra il Ministero stesso e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315 convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2005, n. 21.

Art. 2.

Misura degli incentivi di cui all'art. 38, comma 5 della legge 1° agosto 2002, n. 166

1. Ai sensi dell'art. 8 del regolamento, l'ammontare complessivo dell'incentivo spettante ad ogni impresa in attuazione dell'art. 38 comma 5 della legge è costituito da un incentivo base e da un incentivo premiante.

2. L'incentivo base spettante all'impresa è costituito dal prodotto della misura unitaria dell'incentivo base e del numero dei treni*km effettuati. La misura unitaria dell'incentivo base è articolata secondo quanto riportato nell'allegato 1, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8 del regolamento ed è articolata in funzione della tipologia di trasporto e del grado di bilanciamento del traffico, come definiti dall'art. 2 del regolamento nonché della distanza tra origine e destinazione.

3. L'incentivo premiante di cui all'art. 8 del regolamento è attribuito con cadenza annuale, a decorrere dal secondo anno di validità del sistema incentivante di cui all'art. 38 comma 5 della legge. L'assegnazione di una quota di risorse a titolo di incentivo premiante ha luogo, per ciascuna impresa, qualora la quantità di treni-chilometro effettuati nel 2005 o nel 2006 sia maggiore, rispetto alla quantità consuntivata nell'anno 2004, delle percentuali di cui all'allegato 2, che riporta altresì la misura unitaria dell'incentivo premiante. L'incentivo premiante è calcolato sull'incremento di treni*km realizzati nel 2005 o nel 2006 rispetto al 2004, con le modalità ed alle condizioni di cui all'allegato 2.

4. L'ammontare dell'incentivo premiante erogabile per ciascun anno alla singola impresa è limitato al valore massimo del 10% del valore erogato per l'incentivo base all'impresa stessa per il medesimo anno.

Art. 3.

Limiti di contribuzione all'acquisto di beni di investimento; durata del periodo minimo di inalienabilità e di utilizzo dei beni contribuiti ai fini dello sviluppo del trasporto di merci per ferrovia.

1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento, gli investimenti per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci per i quali è possibile accedere ai contributi sono riferiti ai seguenti beni, nuovi di fabbrica e purché ricadenti nelle condizioni previste dall'art. 16 comma 3 del regolamento:

a) locomotori per trazione o manovra;

b) carri per trasporto combinato accompagnato e non accompagnato;

c) carri cisterna per merci pericolose;

d) casse mobili conformi alle specifiche UIC/CEN;

e) tank container per merci pericolose ad uso trasporto ferroviario combinato;

f) gru semoventi per la movimentazione di UTI;

g) gru a portale.

Ai sensi dell'art. 13, comma 2 del regolamento, possono accedere ai contributi per l'acquisizione di locomotori per trazione o manovra, di carri per trasporto combinato accompagnato e non accompagnato nonché di carri cisterna per merci pericolose esclusivamente le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

2. La percentuale di contributo sul prezzo di acquisizione, l'ammontare complessivo di risorse erogabili per ciascuna categoria di beni, il limite, per soggetto richiedente e per bene, del contributo alle spese sostenute nonché la durata del periodo di inalienabilità, ai sensi dell'art. 13 del regolamento sono individuati nell'allegato 3, fermo restando il valore della percentuale degli impegni quindicennali riservata ai beni di investimento come previsto all'art. 7 comma 2 del regolamento.

3. Ai sensi dell'art. 13 commi 3 e 4 del regolamento, i beni per i quali siano stati ottenuti i contributi di cui al presente articolo non possono essere sottratti all'uso previsto e non possono essere alienati per un numero di anni, a decorrere dalla data di acquisto, pari a quanto stabilito nell'allegato 3. Qualora tali beni siano acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario, la durata del leasing si estende al periodo di non alienabilità del bene. Se la durata del leasing è inferiore al periodo di non alienabilità, deve sussistere l'impegno del beneficiario del contributo al rinnovo dell'operazione, alla scadenza, per il periodo residuo ovvero al riscatto del bene.

4. Per la durata del periodo di cui al precedente comma 3, entro il mese di gennaio di ciascun anno successivo a quello di accesso ai contributi di cui al presente articolo, l'impresa trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un consuntivo contenente l'indicazione dell'effettivo utilizzo dei beni acquisiti, in rapporto a quanto previsto, per il corrispondente anno, nel piano pluriennale di attività di cui all'art. 13 del regolamento.

Art. 4.

Misura delle risorse da destinare alle finalità di cui all'art. 38, comma 8, della legge ai sensi dell'art. 7, comma 3, del regolamento.

1. Agli incarichi di studio e di consulenza nonché all'assistenza tecnica previsti, dall'art. 38 comma 8 della legge a supporto della definizione degli interventi dello Stato disciplinati dal medesimo articolo, è destinato - a valere sul cap. 8179 (U.P.B. 5.2.3.10) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - un ammontare di euro 3.290.625,00, pari allo 0,9% delle risorse di cui all'art. 7 commi 1 e 2 del regolamento, corrispondente ad una quota annua a valere sui limiti di impegno di euro 219.375,00.

Il presente decreto, vistato e registrato dall'Organo di controllo sulla legittimità degli atti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2005

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2005
Ufficio di controllo sugli atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 121

ALLEGATO 1

Misura unitaria dell'incentivo base ai sensi dell'art. 2

Tipologia di trasporto —	Incentivo unitario (Euro per treno-chilometro —
Trasporto combinato come definito all'art. 2 del regolamento	2.00
Trasporto di merci pericolose per ferrovia come definito all'art. 2 del regolamento	2.00

I valori riportati nella tabella soprastante sono modificati come segue, in dipendenza delle distanze coperte dal trasporto nonché del grado di bilanciamento dello stesso, come definito all'art. 2 del D.P.R.:

1. Qualora il percorso del treno sia compreso fra i 50 ed i 400 km:

Incentivo unitario modificato = 2.00* [1+ (400 - PF) / 400] Euro

dove:

PF = percorrenza ferroviaria convenzionale in km riferita all'intero percorso del treno comprendente anche il percorso su rete estera. Per percorrenze comprese fra 50 e 100 km si considera, ai soli fini del calcolo dell'incentivo unitario modificato, PF = 100 km.

2. Qualora su una o più relazioni di traffico, individuate da stessa origine e destinazione, sia consuntivato a fine anno, nell'ambito del singolo rapporto contrattuale tra impresa e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'art. 9 del D.P.R., un bilanciamento delle unità di carico intermodale o delle ferrocisterne trasportate nei due sensi pari almeno al 75%, il valore dell'incentivo unitario spettante all'impresa che ha effettuato il trasporto è incrementato, relativamente ai treni*km di tali relazioni, di 0.50 Euro.

ALLEGATO 2

Valore unitario per treno-chilometro dell'incentivo premiante; determinazione delle soglie minime di incremento necessarie all'attivazione dell'incentivo premiante ai sensi dell'art. 2.

Incremento percentuale delle quantità di treni-chilometro effettuati dall'impresa nell'anno 2005 rispetto all'anno 2004, superato il quale si percepisce l'incentivo premiante (1)	Incremento percentuale delle quantità di treni-chilometro effettuati dall'impresa nell'anno 2006 rispetto all'anno 2004, superato il quale si percepisce l'incentivo premiante (2).	Incentivo premiante (Euro per treno-chilometro)
5%	10.00%	1,5

(1) L'incentivo premiante è erogato per l'ammontare di treni-chilometro effettuati nel 2005, eccedenti il valore relativo al 2004.

(2) L'incentivo premiante viene erogato per l'ammontare di treni-chilometro effettuati nel 2006, eccedenti il valore relativo al 2004 incrementato del 5%.

ALLEGATO 3

Limiti di contribuzione all'acquisto di beni di investimento
e durata del periodo di inalienabilità, ai sensi dell'art. 3

Categoria di beni	Percentuale di contributo sul prezzo di acquisizione	Ammontare massimo complessivo di fondi erogabili per categoria di bene (migliaia di euro)	Limite del contributo per categoria di bene e per impresa (migliaia di euro)	Durata del periodo di inalienabilità e del periodo sottoposto a vincolo di utilizzo ovvero del leasing (numero di anni dalla data di acquisto)
Locomotori per trazione (1)	7,5-15	10.250	5.125	10
Locomotori per manovra (1)	7,5-15	1.200	600	10
Carri per trasporto combinato accompagnato e non accompagnato (1)	7,5-15	10.500	5.250	7
Carri cisterna per merci pericolose	7,5-15	4.250	2.125	7
Casse mobili UIC/CEN	30	51.000	25.500	7
Tank container per merci pericolose	30	17.500	8.750	7
Gru semoventi per la movimentazione di UTI	30	6.500	3.250	5
Gru a portale	30	14.500	7.250	7

(1) Per tale categoria di beni, il primo valore della colonna recante «Percentuale di contributo sul prezzo di acquisizione» si riferisce alla percentuale attribuibile alle medie imprese mentre il secondo valore si riferisce alla percentuale attribuibile alle piccole imprese, come definite dal regolamento (CE) 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

05A07261

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 marzo 2005.

Rivalutazione dell'importo del reddito annuo in favore degli hanseniani e loro familiari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 marzo 1980, n. 126, recante «Indirizzo alle regioni in materia di provvidenze favore degli hanseniani e loro familiari»;

Vista la legge 24 gennaio 1986, n. 31, recante «Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n. 126, e alla legge 13 agosto 1980, n. 463»;

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 433, recante «Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari»;

Visto l'art. 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale si dispone che le misure del sussidio spettante ai cittadini affetti dal morbo di Hansen sono rideterminate con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro i limiti delle autorizzazioni di spesa previste dalle leggi sopraccitate;

Visto l'art. 52, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con il quale si dispone che l'importo del reddito annuo netto indicato all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, della legge 27 ottobre 1993, n. 433, è elevato a 10.717 euro e che l'importo suddetto può essere elevato ogni due anni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istat;

Decreta:

A decorrere dal 1º gennaio 2005, l'importo del reddito annuo netto, rivalutato a norma dell'art. 52, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è elevato a 11.200 euro.

Roma, 30 marzo 2005

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte di conti il 9 giugno 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 155

05A07262

DECRETO 27 giugno 2005.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Vera», in S. Giorgio in Bosco.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 31 marzo 2005 con la quale la società Sanpellegrino S.p.a. con sede in Milano, via Castelvetro n. 17/23, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Vera» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di S. Giorgio in Bosco (Padova), oltre alle diciture già riconosciute, anche l'indicazione «stimola la digestione»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto dirigenziale 30 dicembre 1999, n. 3255-159 con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale Vera;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 15 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Vera» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di S. Giorgio in Bosco (Padova), sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici. Indicata per l'alimentazione dei neonati. Indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati. Stimola la digestione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 27 giugno 2005

Il direttore generale: GRECO

05A06894

DECRETO 5 luglio 2005.

Adeguamento delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari «Ridomil Gold R», reg. n. 10107 e «Mexil Oro R WP», reg. n. 12363.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto del Ministro della salute del 4 marzo 2005, relativo al recepimento della direttiva n. 2004/115/CE della Commissione del 15 dicembre 2004 ed aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui di alcune sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione, tra cui la sostanza attiva metalaxyl-M;

Considerato che il citato decreto prevede dal 23 giugno 2005 limiti massimi di residui inferiori rispetto a quelli precedentemente vigenti per la sostanza attiva metalaxyl-M sulla scarola, indivia, erbe fresche ed altri simili della lattuga e che pertanto devono essere rivisti gli impieghi su tali colture dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metalaxyl-M, al fine di consentire il rispetto dei nuovi limiti massimi di residui;

Considerato che i prodotti fitosanitari denominati «Ridomil Gold R» e «Mexil Oro R WP», registrati a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection Spa, risultano gli unici a base di metalaxyl-M autorizzati sulle citate colture;

Visto il decreto n. 10107 del 27 luglio 1999, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 1º marzo 2004, con il quale è stato registrato il prodotto fitosanitario denominato «Ridomil Gold R», contenente le sostanze attive metalaxyl-M e rame ossicloruro, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection Spa con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139;

Visto il decreto n. 12363 del 20 aprile 2005 con il quale è stato registrato il prodotto fitosanitario denominato «Mexil Oro R WP», contenente le sostanze attive metalaxyl-M e rame ossicloruro, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection Spa con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139;

Vista la nota dell'impresa Syngenta Crop Protection Spa del 13 aprile 2005, con cui si chiedeva il mantenimento delle colture attualmente autorizzate, con presentazione di prove residui condotte con le colture in esame;

Visto il parere espresso in data 28 aprile 2005 dal Gruppo Residui della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con cui si è evidenziato che il rispetto dei nuovi limiti massimi di residui è possibile per i soli usi in pieno campo per le suddette colture, mentre le attuali condizioni di impiego in serra non consentono il rispetto dei nuovi limiti massimi di residui;

Vista la nota dell'Ufficio del 16 giugno 2005, con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota del 21 giugno 2005, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È autorizzata la modifica del testo dell'etichetta, relativamente all'eliminazione dell'impiego in serra sulle colture di scarola, indivia, erbe fresche ed altri simili della lattuga, dei prodotti fitosanitari denominati RIDOMIL GOLD R, registrato con decreto n. 10107 del 27 luglio 1999, e MEXIL ORO R WP, registrato con decreto n. 12363 del 20 aprile 2005 a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a. con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139.

Sono approvate, quale parte integrante del presente decreto, le etichette allegate conformi alle nuove disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 marzo 2005, con le quali i prodotti devono essere posti in commercio.

L'impresa medesima è tenuta a rietichettare o a fornire un fac-simile di etichetta per le confezioni di prodotto eventualmente giacenti sia presso i magazzini di deposito sia presso gli esercizi di vendita e ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2005

Il direttore generale: MARABELLI

syngenta

MEXIL® ORO R WP

Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili
Fungicida sistemico e di contatto per vite, pomodoro, patata, carciofo, cipolla, lattughe e simili, basilico e altre erbe fresche, cavolfiore, cavolo broccolo, cocomero, melone, spinacio, fragola, melo, agrumi

Composizione
100 g di prodotto contengono:

metalaxil-m puro	g	2,5
rame metallo (da ossicloruro)	g	40
coformulanti	q.b. a g	100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Avvertenze: prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Registrazione Ministero della Salute n. 12363 del 20.04.2005

g 200-250-500-1000

[illegible]

1 [illegible]

2 [illegible]

3 [illegible]

4 [illegible]

5 [illegible]

AVVERTENZE PARTICOLARI
Nel caso di miscele con altri prodotti antiparassitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere altri prodotti. Non conservare i sacchetti aperti in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti con le mani bagnate.

STOCCAGGIO
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI
Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa sì che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

(confezione da sacchetti da g)

syngenta

RIDOMIL® GOLD R

Polvere bagnabile

Fungicida sistemico e di contatto, con azione preventiva e curativa

Composizione
100 g di prodotto contengono:
metalaxyl-m puro g 2,5
rame metallo (da ossicloruro) g 40
coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e per ingestione
Irritante per gli occhi

NOCIVO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande
Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Stabilimento di produzione/confezionamento:
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10197 del 27.7.99

Il contenitore non può essere riutilizzato
Partita n.

Kg

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Taglie: kg 1 (g 200x5); kg 1 (g 500x2); kg 4 (g 250x16); kg 4 (g 1000x4); kg 4 (g 500x8); kg 5 (g 500x10)

NORME PRECAUZIONALI
Non operare contro vento.
Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
metalaxyl-m 2,5%
rame metallo (da ossicloruro) 40 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

METALAXYL-M: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.

Terapia sintomatica.

RAME: composti: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi.
Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo.
Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata (sale chelanti), penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo, per il resto terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni

Altri stabilimenti di produzione/confezionamento:
- SYNGENTA AGRO S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia)
- SYNGENTA MANUFACTURING B.V., Roosendaal (Olanda)
- DI.A.CHE.M. S.p.A. - unità produttiva S.I.F.A., Caravaggio (BG)
- S.C.A.M. S.r.l., S. Maria di Mugnano (MO)
- TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)

Caratteristiche
Ridomil GOLD R è un fungicida ad azione preventiva e curativa, specificatamente indicato per la lotta contro le Peronosporacee delle colture sottoindicate.

Dosi e modalità d'impiego

Colture	Parassiti	Dosi	Applicazione
VITE	Peronospora	400 g/hl	3-4 trattamenti a cadenza di 12-14 gg a partire da pre-fioritura
POMODORO	Peronospora	400 g/hl	3-4 trattamenti a cadenza di 10-14 gg
PATATA	Peronospora	4 Kg/ha	2-3 trattamenti a cadenza di 10-14 gg
ALTRE ORTICOLE (carciofo, cipolla*, lattuga, simili della lattuga** (cicoria, radicchio, indivia scarola, dente di leone, rucola, crescione, valerianella, dolcetta e altre), basilico e altre erbe fresche**, cavolfiore, cavolo broccoli, cocomero, melone, spinacio)	Peronospora, Alternaria, Bremia	4 Kg/ha	2-3 trattamenti a cadenza di 10-14 gg
FRAGOLA	Fitoftora	4 Kg/ha	15-20 gg dopo il trapianto e 30 gg dopo il 1° intervento. Eventuale immersione delle piantine prima dell'impianto in soluzione al 2%.
FRUTTIFERI (melo, agrumi)	Fitoftora	100-140 g/pianta	Bagnare bene la zona del colletto ed il terreno adiacente oppure distribuire tramite fertirrigazione. Spennellare eventualmente il tronco con soluzione al 25%.
*aggiungere bagnante 300 ml/hl **solo in pieno campo			

Iniziare i trattamenti non appena si verificano le condizioni favorevoli alla malattia. Passare a prodotti con diverso meccanismo d'azione entro 7 giorni dall'ultimo trattamento con Ridomil GOLD R. Per evitare la selezione di ceppi resistenti, evidenziabili con una diminuzione d'efficacia, attenersi scrupolosamente alle istruzioni d'uso. Qualora ciò si verificasse, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura. Non applicare su vivai di vite.
La presenza del rame consente di contenere contemporaneamente le infezioni causate da batteri.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità
Non si deve trattare durante la fioritura.

"Attenzione: il formulato contiene una sostanza attiva nociva per gli uccelli e gli organismi acquatici."

Sospendere i trattamenti prima della raccolta: 40 giorni: fragola; 30 giorni: agrumi; 28 giorni: vite e melo; 20 giorni: pomodoro, patata, carciofo, cipolla, lattughe e simili, basilico e altre erbe fresche, cavolfiore, cavolo broccolo, cocomero, melone, spinacio.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON VENDERSI SFUSO

Smaltire secondo le norme vigenti

syngenta

Ridomil® GOLD R

Polvere bagnabile in sacchetti idrosolubili
Fungicida sistemico e di contatto per vite, pomodoro, patata, carciofo, cipolla, lattughe e simili, basilico e altre erbe fresche, cavolfiore, cavolo broccolo, cocomero, melone, spinacio, fragola, melo, agrumi

Composizione
100 g di prodotto contengono:

metalaxil-m puro	g 2,5
rame metallo (da ossicloruro)	g 40
coformulanti q.b. a 100 g	

NOCIVO

Avvertenze: prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Registrazione Ministero della Sanità n. 10107 del 27.7.99

g 200-250-500-1000

05A07301

DECRETO 5 luglio 2005.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 7 maggio 2004, relativo all'iscrizione della sostanza attiva chlorprofam, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale del 7 maggio 2004 di recepimento della direttiva 2004/20/CE del 2 marzo 2004, relativo all'iscrizione della sostanza attiva chlorprofam nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 7 maggio 2004, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti chlorprofam dovevano presentare al Ministero della salute entro il 31 gennaio 2005, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 7 maggio 2004 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva chlorprofam riportati in allegato;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari elencati in allegato, contenenti la sostanza attiva chlorprofam, sono revocate a far data dal 1° agosto 2005, come stabilito dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 7 maggio 2004.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 31 gennaio 2006, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI A BASE DI CHLORPROFAM, LE CUI AUTORIZZAZIONI SONO REVOCATE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 7 MAGGIO 2004.

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
CP 40	002159	08-05-76	Isagro Italia S.r.l.
Germitan-Antigerm	005116	29-11-82	Gamma International S.r.l.
Germitan	005695	12-01-84	Kallant S.p.a.
No Sprout	010934	17-05-01	Sepran S.a.s.
Antigermoglio per patate	012454	28-12-04	Suncini S.r.l.

05A07274

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DECRETO 5 luglio 2005.

Variazione della determinazione degli uffici di funzione dirigenziale non generale presso le sedi decentrate della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ed in particolare l'art. 3, secondo comma;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nell'Area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 2001);

Visto il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri Uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite nell'adunanza del 18 luglio 2001, n. 22/DEL/2001;

Visto il proprio decreto n. 123 del 23 maggio 2002 con il quale sono state determinate, per un biennio, le Segreterie delle Sezioni giurisdizionali regionali, le Segreterie delle Procure regionali e gli Uffici di supporto alle Sezioni regionali di controllo di livello dirigenziale non generale;

Visto il proprio decreto n. 8 del 28 aprile 2005 con il quale è stata determinata, ai sensi dell'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, tra l'altro, la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali della Corte dei conti;

Valutate le esigenze funzionali manifestate nella Conferenza di servizio in data 30 maggio 2005 dai vertici istituzionali preposti alla Sezione giurisdizionale regionale, alla Sezione regionale di controllo ed alla Procura regionale per l'Umbria;

Ravvisata l'opportunità di sopprimere il posto di funzione di livello dirigenziale non generale individuato dal citato decreto presidenziale n. 123/02 presso la segreteria della Procura regionale per l'Umbria e di istituire il posto di funzione di livello dirigenziale non generale presso la segreteria della Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria;

Sentito il Segretario generale;

Decreta:

A modifica del decreto presidenziale citato in premessa, è determinato, ai sensi degli articoli 22, 23 e 25 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, quale ufficio di livello dirigenziale non generale, la segreteria della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per l'Umbria ed è soppresso l'ufficio di livello dirigenziale non generale presso la segreteria della Procura regionale per l'Umbria, a far data dal 1° agosto 2005.

Il presente decreto sarà trasmesso per gli adempimenti di competenza al Servizio del bilancio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2005

Il presidente: STADERINI

05A07245

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 30 giugno 2005.

Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'Ufficio delle entrate di Pozzuoli.

IL DIRETTORE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Dispone:

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota:

1. il mancato funzionamento dell'Ufficio delle entrate di Pozzuoli in data 17 maggio 2005;
2. l'irregolare funzionamento dell'Ufficio delle entrate di Pozzuoli in data 20 maggio 2005.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che in data 17 maggio 2005, a causa dell'allagamento del piano terra e del front office dell'ufficio, con infiltrazioni nel pavimento galleggiante, dovuto al distacco di uno scaldabagno, l'ufficio non ha aperto al pubblico, così come comunicato dal medesimo ufficio con nota prot. 383 del 17 giugno 2005.

Con nota prot. 10432 del 20 giugno successivo, il direttore del predetto ufficio ha comunicato che, a seguito di verifica tecnica, lo stesso giorno, alle ore 11 l'ufficio ha ripreso a funzionare.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, con nota n. 450 del 29 giugno 2005 ha espresso parere favorevole all'emanazione del presente provvedimento, ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32 art. 10, lettera *b)*.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32 art. 10, lettera *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 30 giugno 2005

Il direttore regionale: ORLANDI

05A07146

PROVVEDIMENTO 30 giugno 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Torino in data 22 giugno 2005.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino, a causa dell'assemblea esterna del personale indetta dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL è stato chiuso al pubblico il giorno 22 giugno dalle ore 9 a fine del servizio. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 4436/APC/05 (14.4) del 27 giugno 2005, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 30 giugno 2005

Il direttore regionale: MICELI

05A07147

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

1° programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona: Galleria di Base del Brennero. (Deliberazione n. 89/04).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste la decisione n. 1692/96/CE concernente gli orientamenti per lo sviluppo di una rete di trasporto transeuropea (TEN-T) e la decisione n. 884/2004/CE del Parlamento e del Consiglio europeo, datata 24 aprile 2004, che modifica la prima;

Visto il «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica» sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunziato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 64/2001) e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002 che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può, in proposito, avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, nella stesura risultante dalle modifiche apportate — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere

dal 1º gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

il comma 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;

il comma 177, come sostituito dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, che precisa, tra l'altro, che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1º Programma delle opere strategiche, che nell'allegato 1 include, nell'ambito del «Sistema valichi», il valico del Brennero, per il quale indica un costo di 2.582,284 Meuro, e nell'allegato 2, tra le opere che interessano la provincia autonoma di Bolzano, alla voce «Corridoi ferroviari» include la «Tratta corridoio ferroviario Brennero e valico»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1º Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007, che, in ordine al 1º Programma delle infrastrutture strategiche, riporta in apposito allegato l'elenco delle opere potenzialmente attivabili nel periodo considerato, tra le quali è incluso l'intervento «Brennero - traforo ferroviario»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 5 aprile 2004, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale* n. 66/2004 S.O.), nella quale sono state affrontate le tematiche dei limiti di impegno ed è stato, tra l'altro, precisato che l'assunzione dell'impegno contabile non è necessariamente correlata alla concessione di un eventuale mutuo o all'effettuazione di altre operazioni di finanziamento;

Vista la nota 2 agosto 2004, n. 485, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso — tra l'altro — la relazione istruttoria sul «Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona: Galleria di base del Brennero», proponendo l'approvazione del progetto preliminare dell'opera, con prescrizioni, e il finanziamento di 45 Meuro per le attività di studi e indagini connesse con il progetto definitivo;

Vista la nota n. 530 del 22 settembre 2004 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso — tra l'altro — la scheda prevista dalla delibera n. 63/03 sopra citata;

Vista la nota 18 ottobre 2004 con la quale il responsabile italiano del Gruppo europeo d'interesse economico «Brenner Basis Tunnel» (GEIE BBT) ha fornito precisazioni sul costo dell'opera;

Considerato che l'intervento di cui sopra è ricompreso nella Intesa generale quadro tra Governo e provincia autonoma di Bolzano, sottoscritta il 13 febbraio 2004;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che il progetto del tunnel di base del Brennero è incluso, tra i «nuovi progetti di legge obiettivo», nel piano di priorità degli investimenti ferroviari (PPI) - edizione ottobre 2003, che questo Comitato con delibera 13 novembre 2003, n. 103, ha approvato per il 2004 e in via programmatica per gli anni successivi, e nell'edizione aprile 2004 sulla quale questo Comitato si è pronunziato con delibera n. 91 in data odierna;

Considerato che, nella riunione preliminare alla seduta di questo Comitato, il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano — nel confermare l'intesa sulla localizzazione dell'opera — ha sottolineato la necessità di progettare e realizzare contestualmente anche la tratta da Fortezza a Verona, per assicurare piena funzionalità all'opera stessa, e ha preso atto che detta tratta è in corso di progettazione da parte di Rete ferroviaria italiana S.p.a. (RFI);

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che illustra anche l'evoluzione della natura giuridica del soggetto aggiudicatore;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il progetto sottoposto a questo Comitato ha ad oggetto il potenziamento del collegamento ferroviario tra Innsbruck (Austria) e Fortezza (Italia), e interessa il territorio delle vallate alpine dell'Inn e dell'Adige compreso tra Austria e Italia, separato dallo spartiacque di confine;

che il potenziamento dell'asse ferroviario del Brennero, comprendente anche la costruzione della galleria di base, rappresenta un momento essenziale di una politica dei trasporti che rispetti l'ambiente e le popolazioni dei territori attraversati e che, nell'ottica di garantire uno sviluppo sostenibile, miri ad assicurare il riequilibrio tra le varie modalità di trasporto, superando l'attuale monomodalismo stradale;

che tale politica, che costituisce il principio informatore del Piano generale dei trasporti sin dall'epoca della sua adozione, trova riscontro a livello internazionale sia nei rapporti trilaterali tra Italia, Austria e Germania — riflettendosi sulla strategia tracciata dalla Convenzione delle Alpi del 1991, volta a ridurre gli impatti sull'ambiente alpino — sia in campo comunitario quale criterio base per l'impostazione della TEN-T di cui alle direttive citate in premessa;

che, in particolare, sin dagli anni ottanta, in considerazione della situazione del traffico attraverso le Alpi, i Ministri dei trasporti di Italia, Austria e Germania hanno concordato l'affidamento di uno studio di fattibilità per la galleria ferroviaria di base del Brennero, conclusosi nel 1989 e integrato con ulteriori studi nel 1993, riguardanti l'intero asse Monaco-Verona;

che, con il memorandum di Montreux del 2/3 giugno 1994, i suddetti Ministri si sono impegnati per la realizzazione del potenziamento ferroviario dell'asse Monaco-Verona, secondo un tracciato poi inserito nei rispettivi piani nazionali dei trasporti, e che a detto accordo, come da memorandum di Bruxelles del 21 novembre dello stesso anno, ha aderito il membro della Commissione europea per i trasporti, dando così avvio alla costituzione di una Commissione trilaterale, costituita da rappresentanti dei tre Ministeri interessati, dalla Commissione europea e dalle Ferrovie interessate;

che, a seguito di vertici del Consiglio europeo del giugno e del dicembre 1994, il collegamento Monaco-Verona è stato incluso nella TEN-T e ricompreso tra i 14 progetti prioritari dell'allegato III alla voce «Treno ad alta velocità / trasporto combinato Nord-Sud» al fine di contribuire a ridurre le ripercussioni negative del traffico sull'ambiente ed in particolare nell'area alpina;

che tale priorità è stata confermata nel libro bianco della Commissione della Comunità europea del 12 settembre 2001, come strategia per migliorare la qualità della vita dei residenti in Alto Adige e in Tirolo minacciati dall'incessante e crescente circolazione dei mezzi pesanti;

che il suddetto collegamento, con la citata decisione n. 884/2004/CE del 29 aprile 2004, è stato esteso da Berlino a Palermo e confermato tra i progetti prioritari per i quali l'inizio dei lavori è previsto entro il 2010;

che nel frattempo i Ministri dei trasporti dell'Austria e dell'Italia hanno confermato, con la dichiarazione congiunta del 15 aprile 1999, la loro comune volontà di iniziare le progettazioni necessarie per la realizzazione della galleria di base del Brennero quale parte del collegamento «nord-sud per il traffico ferroviario ad alta capacità e per il traffico combinato Berlino-Norimberga- Monaco-Verona», costituendo a tale scopo, tra le imprese ferroviarie incaricate dell'esecuzione delle progettazioni, il citato GEIE BBT, come proposto dalla citata Commissione trilaterale;

che i Governi di Austria e Italia, a seguito dei risultati ottenuti nella fase I del GEIE BBT in ordine alle attività di progettazione della galleria di base del Brennero, hanno firmato, il 1° aprile 2003, una dichiarazione congiunta per la prosecuzione del progetto in questione e poi, con il memorandum del 10 settembre dello stesso anno, hanno dato formale avvio alla fase II al fine di pervenire ad un progetto maturo, provvisto cioè di tutte le autorizzazioni necessarie a consentirne l'avvio della costruzione;

che il 30 aprile 2004 è stato firmato a Vienna un «Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero», in corso di ratifica, accordo che definisce le fasi del progetto della realizzazione della parte comune della nuova linea ferroviaria fino alla messa in esercizio, regolando anche le condizioni generali della concessione di diritto ferroviario e gli aspetti finanziari del progetto, e che prevede la trasformazione del GEIE in Società per azioni europea,

che assume le funzioni di promotore e cui spetterà quindi di sviluppare il modello di finanziamento e le modalità di realizzazione dell'opera attraverso l'istituzionalizzazione di una Commissione intergovernativa (CIG) che formulerà proposte ai due Governi interessati in ordine alle attività successive alla fase II;

che l'intervento di cui al progetto in esame è costituito dalla galleria di base — che si estende per oltre 56 km, di cui 24 km in territorio italiano e 32 km in territorio austriaco — e dai relativi allacci alla linea storica in corrispondenza delle stazioni di Innsbruck e di Fortezza;

che la configurazione dell'opera prevede due gallerie a semplice binario messe in comunicazione con cunicoli trasversali di collegamento pedonale posizionati circa ogni 336 m;

che il progetto prevede, oltre alla galleria di base, la realizzazione delle seguenti opere accessorie:

tre posti multifunzione collocati a una distanza minore di 20 km tra loro e precisamente: circonvallazione di Innsbruck, Steinach e Prati;

le finestre di Mules, Vizze, Wolf, Pfons, Ahrntal;

la galleria di servizio di Aica e un «cunicolo esplorativo» a fini geognostici;

la sottostazione elettrica di Fortezza;

variante in galleria alla linea esistente a nord della stazione di Fortezza;

che le uniche tratte all'aperto previste dal progetto si sviluppano rispettivamente:

dall'asse del fabbricato viaggiatori della stazione di Innsbruck all'imbocco della galleria (portale nord) per circa 1000 m;

dall'asse del fabbricato viaggiatori della stazione di Fortezza all'imbocco della galleria (portale sud), per circa 350 m;

che la linea è destinata ad un traffico di tipo misto: viaggiatori e merci;

che in data 10 giugno 2003 il soggetto aggiudicatore ha inviato il progetto dell'opera al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attività culturali, alla provincia autonoma di Bolzano e agli enti interferenti, mentre si è proceduto alla pubblicazione di avvisi su alcuni giornali sull'avvio del procedimento;

che la provincia autonoma di Bolzano ha espresso il proprio parere favorevole, con prescrizioni, in materia di valutazione dell'impatto ambientale con delibera di giunta 20 ottobre 2003, n. 3749, allegando il parere positivo — con osservazioni — del Comitato VIA n. 11/2003, ed ha proceduto all'approvazione definitiva delle modifiche ai piani urbanistici comunali delle zone interessate con delibera di giunta 22 dicembre 2003, n. 4786;

che parere favorevole, con prescrizioni, ha formulato anche il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota 27 maggio 2004, n. ST/407/18621, sulla scorta delle considerazioni svolte dalle competenti Soprintendenze;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla stregua della valutazione effettuata dalla speciale Commissione VIA, anche sulla base di documentazione integrativa richiesta al soggetto aggiudicatore, ha formulato, in data 17 giugno 2004, parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esposto le proprie valutazioni in merito alle prescrizioni richieste dagli enti istituzionali e proposto le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare, suddividendo le prescrizioni stesse a seconda che comportino o meno aumento dei costi e esponendo i motivi in caso di mancato recepimento o di recepimento parziale di osservazioni come sopra avanzate;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, viene individuato nel citato GEIE BBT, trasformato in Società per azioni europea (BBT SE) dal 16 dicembre 2004 ai sensi del regolamento europeo 2157/2001, in vigore dal giorno 8 ottobre 2004, al quale, per la parte italiana, è stata trasferita la competenza sulle funzioni inerenti la progettazione da parte di RFI;

che il cronoprogramma di realizzazione dell'opera prevede che i lavori, inclusi quelli di attrezzaggio ferroviario, vengano ultimati entro 9 anni — con uno scarto di circa 6 mesi, a seconda che venga adottato l'approccio di scavo innovativo (con fresa) o quello conservativo — con messa in esercizio prevista per il 2016;

sotto l'aspetto finanziario:

che, secondo la stima aggiornata del GEIE BBT, il costo complessivo dell'intervento è quantificabile in 4.500 Meuro, comprensivo del costo di realizzazione del cunicolo esplorativo, e che detto costo è suscettibile di variazioni stante la provvisoria determinazione del costo per la tratta austriaca (2.300 Meuro), che verrà quantificato alla fine della fase II in sede di emanazione del «decreto sul tracciato»;

che per il progetto complessivo è stata effettuata un'analisi costi-benefici, questi ultimi considerati sia in termini di risparmi per l'utente per abbattimento dei tempi e del costo del trasporto sia in termini di esternalità associate alla realizzazione del progetto stesso;

che il costo della tratta italiana è quantificato in 2.200 Meuro ai quali vanno aggiunti:

300 Meuro per l'ottemperanza alle prescrizioni concernenti la tratta italiana stessa e comportanti incrementi di costi;

50 Meuro per compensazioni ambientali come da richiesta della Commissione V.I.A. e pari a circa il 2% del costo della tratta;

che anche il PPI - edizione aprile 2004 riporta, per la tratta italiana della parte comune, un costo di 2.200 Meuro;

che, per quanto concerne la copertura finanziaria del costo dell'intervento complessivo, il più volte menzionato accordo del 30 aprile 2004 prevede che le parti richiedano congiuntamente la concessione delle sov-

venzioni comunitarie nella misura massima consentita e che, per il residuo finanziamento, si faccia ricorso a mezzi privati nell'ambito di modelli di partenariato pubblico-privato (PPP), suddividendo in modo paritario la quota pubblica nell'ambito del partenariato stesso;

che è stato comunque sviluppato un modello di cash flow interinale, finalizzato prevalentemente ad una prima stima dei contributi statali e comunitari necessari per l'implementazione finanziaria del progetto;

che la quota di costo a carico delle risorse pubbliche nazionali potrà quindi essere definita solo al termine della fase II e che solo in sede di esame del progetto definitivo il piano economico-finanziario dell'opera potrà formare oggetto di adeguata valutazione;

che a valere sulle risorse destinate all'attuazione del 1° Programma delle opere strategiche viene richiesto un primo finanziamento di 45 Meuro, pari al 50% del costo stimato nella dichiarazione congiunta del 1° aprile 2003 per le attività di fase li di cui all'accordo internazionale del 30 aprile 2004, relative in particolare alla progettazione definitiva, alla connessa attività di studi e indagini, al modello di finanziamento e di concessione e alle altre attività di supporto alla trasformazione giuridica del GEIE BBT in società;

Delibera:

1. *Approvazione progetto preliminare.*

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, è approvato — con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — anche ai fini dell'attestazione di compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio il progetto preliminare della tratta italiana del «Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona: galleria di base del Brennero».

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-provincia autonoma sulla localizzazione dell'opera.

1.2. Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 2.550 Meuro, di cui alla precedente presa d'atto, costituisce il limite di spesa dell'intervento.

1.3. Le prescrizioni citate al punto 1.1, a cui è condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

2. *Concessione contributo.*

2.1. Per la realizzazione delle attività precisate nella «presa d'atto» viene attribuito al GEIE BBT un contributo pluriennale di 4,019 Meuro per 15 anni a valere sul 4° limite di impegno previsto dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003, e decorrente dal 2005: detto contributo è stato quantificato includendo, nel costo di realizzazione dell'investimento, anche gli oneri derivanti dal reperimento di eventuali finanziamenti necessari.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al soggetto aggiudicatore le eventuali indicazioni che riterrà opportune per una più puntuale definizione delle modalità di attribuzione e di erogazione del contributo.

2.2. L'eventuale assegnazione di ulteriori contributi all'opera, ad integrazione delle fonti di finanziamento che verranno nel frattempo puntualizzate e nel limite indicato nella delibera n. 121/2001, viene rinviata alla fase di approvazione del progetto definitivo. Nell'occasione il soggetto aggiudicatore provvederà a redigere una stesura aggiornata del piano economico-finanziario.

3. *Assegnazione CUP.*

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, il soggetto aggiudicatore è tenuto, pena la decadenza dal contributo assegnato con la medesima, a richiedere il CUP per l'intervento all'esame: esso, ai sensi della delibera n. 24/2004 citata nelle premesse, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera di cui alla presente delibera.

4. *Clausole finali.*

4.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento «Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona galleria di base del Brennero» approvato con la presente delibera.

4.2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che, ai sensi del precedente punto 1.3, debbono essere recepite in tale fase.

4.3. Il suddetto Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

Roma, 20 dicembre 2004

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il Segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 356

ALLEGATO

PRESCRIZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Trasporto di energia elettrica e cunicolo esplorativo.

1. L'approvvigionamento con corrente elettrica della galleria di base, coerentemente con quanto previsto nel progetto preliminare, dovrà essere realizzato attraverso il cunicolo esplorativo e/o le gallerie principali.

2. Il progetto definitivo dovrà essere sviluppato cercando di rendere compatibile, dopo l'entrata in esercizio della galleria, l'utilizzo del cunicolo esplorativo con il trasporto di energia elettrica.

3. Il sistema di alimentazione elettrica della linea ferroviaria esistente dovrà essere gradualmente riqualificato dagli attuali 3 KV cc ai 25 KV – 50Hz compatibilmente con gli indirizzi strategici di RFI al fine di recepire le specifiche tecniche di interoperabilità delle linee ferroviarie ad alta capacità.

Val di Riga.

4. Il progetto definitivo del cantiere e deposito di materiale in Val di Riga, a servizio sia della Galleria di base del Brennero sia della tratta Fortezza Ponte Gardena della linea di Accesso Sud, dovrà essere sviluppato in maniera unitaria o quantomeno coordinata dai proponenti dei due progetti (GEIE BBT e RFI) e prevedere una comune e coordinata conduzione dell'area di cantiere/deposito durante l'esecuzione dei lavori.

5. Dovranno essere valutate modalità e tempistica della coltivazione dei siti individuati e della successiva allocazione dei materiali di scadente qualità provenienti dallo scavo delle gallerie in modo da ridurre l'altezza finale del deposito.

Procedura di accertamento e organo arbitrale.

6. Dovrà essere prevista l'esecuzione di un dettagliato programma di monitoraggio prima e durante la fase di cantiere nonché una procedura per l'accertamento degli eventuali danni che dovessero veraicarsi tra i quali, a titolo indicativo, le interferenze sul corpo idrico, il degrado della qualità delle aree agricole utilizzate come depositi temporanei o definitivi di materiale e delle aree di cantiere. L'accertamento e la valutazione dei danni dovrà essere eseguito dall'Osservatorio ambientale, come previsto dalla vigente normativa della Provincia autonoma di Bolzano.

Supervisione ecologica in fase di cantiere.

7. L'Osservatorio ambientale, come da norma, effettuerà la supervisione ecologica e l'accertamento delle ripercussioni ecologiche durante la fase di cantiere.

Direttive politico-ambientali.

8. Sono auspicabili tutti gli interventi orientati all'incremento dell'efficienza del trasporto e dell'accettazione della ferrovia, quali l'abolizione di ostacoli al trasporto ferroviario privato e di limitazione al traffico in caso di grave pregiudizio ambientale. Essi, pur non essendo strettamente pertinenti alla realizzazione del progetto, sicuramente rientrano nell'ottica di una gestione coerente con gli indirizzi politico-strategici nazionali e comunitari finalizzati a favorire lo spostamento del trasporto dalla strada alla ferrovia.

9. L'individuazione di stazioni di carico e scali intermodali e delle infrastrutture collegate dovrà avvenire di concerto con gli enti territoriali in modo coerente con le scelte di politica dei trasporti.

Tratto Brennero - Val di Vizze.

10. Il culmine della galleria di base del Brennero dovrà essere fissato sulla linea del confine di Stato per motivi di gestione delle risorse idriche.

11. Al fine di ottimizzare il tracciato, dovranno essere approfondite le indagini sul comportamento idrogeologico e geotecnico del settore Brennero - Val di Vizze per valutare, con il migliore grado di attendibilità possibile, le potenziali interferenze della galleria e della finestra Val di Vizze con le risorse idriche, con particolare riguardo per la sorgente termale «St. Zacharias» in località Terme di Brennero. Dovranno essere individuati i potenziali impatti, gli interventi di mitigazione e gli eventuali impatti residui. Tali studi avranno altresì il compito di limitare l'influenza che tali opere avranno sull'acquifero ed eventualmente di proporre soluzioni alternative.

Prescrizioni generali.

12. Il progetto definitivo per la galleria di base compreso i cantieri, le relative infrastrutture ed i depositi di materiale dovrà essere sottoposto all'esame del comitato VIA ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7.

13. Dovrà essere sviluppata la soluzione già individuata in fase di progetto preliminare che prevede la realizzazione di un sistema con due gallerie ferroviarie e con il cunicolo esplorativo in asse al tracciato ed esterno alla sezione di scavo delle gallerie ferroviarie stesse. Dovrà essere valutata la fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del cunicolo esplorativo sull'intera tratta italiana. Al fine di minimizzare l'intervento nel suo complesso anche in fase di esercizio (intervento paesaggistico, elettrosmog, ecc.) l'approvvigionamento con corrente elettrica, coerentemente con quanto previsto nel progetto preliminare, dovrà essere realizzato attraverso il cunicolo esplorativo e/o le gallerie principali mentre, nel corso della progettazione definitiva, dovrà essere verifcata e, se si verificassero condizioni positive, privilegiata l'ipotesi di realizzare l'approvvigionamento elettrico in fase di costruzione attraverso il cunicolo esplorativo.

14. Dovranno essere descritte dettagliatamente le diverse infrastrutture alternative per il trasporto del materiale in rapporto ai loro effetti sull'ambiente (posizione, percorso, dettagli costruttivi ecc.). Contemporaneamente dovranno essere riportate indicazioni dettagliate sui mezzi di trasporto e sulla frequenza dei passaggi nei singoli abitati.

15. In sede di progettazione definitiva dovranno essere eseguiti gli studi atti a valutare la possibile interferenza tra le opere da realizzare e i pSIC «Hühnerspiel» (I) e «Valsertal» (AU), per eventuali impatti transfrontalieri di origine italiana.

16. Nei tratti dove verranno attraversati strati acquiferi, ove tecnicamente possibile ed economicamente giustificato, dovranno essere previsti interventi di impermeabilizzazione, al fine di evitare interferenze con le falde acquifere sia per il cunicolo esplorativo che per le due gallerie principali.

17. Ove non tecnicamente ed economicamente giustifcato dovrà essere sviluppato un sistema di drenaggio che preveda, la raccolta delle acque e, per quanto quote e pressioni lo consentano, la restituzione al corso d'acqua adiacente al più vicino cunicolo di accesso (Torrente Vizze, Isarco presso Mules, Isarco presso Fortezza, Isarco presso Aica, ecc.). Le infiltrazioni d'acqua di emergenze puntiformi con portata a regime superiore a 5 l/s, saranno denunciate all'ufficio gestione risorse idriche della Provincia di Bolzano, per il necessario pronunciamento in merito ad un eventuale utilizzo dell'acqua mediante opere di captazione e derivazione delle emergenze per uso potabile.

18. Gli impianti di depurazione per le acque provenienti dalle gallerie (fase di costruzione e di esercizio) dovranno essere dimensionati in modo che le acque immesse nel reticolo idrografico rispettino i valori limite di emissione dell'allegato D della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8.

19. Per i cantieri Val di Vizze ed Aica - Val di Riga, a causa del fatto che il ricettore è rappresentato da tratti di corsi d'acqua a portata residua, le conseguenze degli scarichi dovranno essere valutati in modo dettagliato prevedendo, se necessario, ulteriori misure di sicurezza o limiti di emissioni più restrittivi.

20. Per i cantieri e le imprese di costruzione dovrà essere previsto l'approvvigionamento idropotabile da realizzare preferibilmente tramite un allacciamento all'acquedotto pubblico esistente oppure utilizzando una sorgente vicina o una falda acquifera sotterranea.

21. Qualora ci si allacci all'acquedotto esistente e debbano essere posate nuove condotte, dovrà essere siglato un accordo con il suo gestore ed inviato all'ufficio gestione risorse idriche il relativo progetto di dettaglio.

22. Per l'utilizzo di sorgenti o pozzi dovrà essere redatto il relativo progetto e richiesta la concessione a norma di legge.

23. Il fabbisogno d'acqua ad uso industriale dei cantieri (lavaggio inerti - produzione di calcestruzzo e altro) dovrà essere soddisfatto privilegiando l'utilizzo dell'acqua presente in galleria. Se ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta l'autorizzazione all'attingimento, alla derivazione delle acque superficiali più vicine o alla costruzione di un pozzo a norma di legge.

24. Dovranno essere previsti per tutti i cantieri impianti con riciclo d'acqua completo per la lavorazione del materiale proveniente dallo scavo e per la produzione di calcestruzzo. Per gli scarichi civili

degli alloggi e delle mense dovrà essere previsto l'allacciamento alla fognatura o la realizzazione di depuratori che consentano il riutilizzo parziale o totale dell'acqua a scopo industriale. Per gli scarichi delle officine, piazzali lavaggio ed aree di rifornimento carburante dovranno essere rispettate le norme vigenti per scarichi industriali, prevedendo la realizzazione delle relative condotte con pretrattamento (vasche di sedimentazione e disoleatori). Le aree di rifornimento carburante dovranno essere impermeabilizzate ed anche l'acqua superficiale dovrà essere convogliata attraverso disoleatori nella fognatura. Dovranno essere considerate le ripercussioni delle acque di scarico sui corpi idrici ricettori indipendentemente dall'osservanza delle soglie limite. Tale valutazione deve essere riportata nel progetto definitivo.

25. Dovrà essere prevista l'osservanza di una fascia di rispetto di 10 m dal ciglio sponda delle acque superficiali per tutte le superfici occupate a servizio delle gallerie, ai sensi dell'art. 48 della legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8.

26. Dovrà essere stilato un programma di emergenza del sistema di approvvigionamento idropotabile in caso di esaurimento delle sorgenti attualmente utilizzate che preveda la pianificazione dei seguenti provvedimenti:

provvedimenti d'urgenza entro 48 ore in caso di ridotta portata delle sorgenti;

realizzazione di un approvvigionamento provvisorio entro trenta giorni;

progetto per l'approvvigionamento sostitutivo definitivo.

Tutti i provvedimenti dovranno essere precedentemente concordati con i titolari delle concessioni d'acqua.

27. Il monitoraggio delle risorse idriche, nella prossima fase di sviluppo progettuale, dovrà essere esteso a tutte le sorgenti utilizzate per l'approvvigionamento idropotabile di utenze private, acquedotti potabili o per altri utilizzi (impianti irrigui, usi industriali ecc.) non compresi nel programma di monitoraggio delle risorse idriche della precedente fase progettuale, comprese in una fascia ove è prevedibile una influenza delle opere da realizzare.

28. Per eventuali futuri utilizzi dei materiali depositati dovrà essere predisposta per ogni area di deposito una descrizione geolitologica del materiale depositato, accompagnata da una planimetria e sezioni.

29. Dovrà essere sviluppata una valutazione approfondita al fine di un possibile utilizzo delle discariche dimesse esistenti come area di deposito definitivo del materiale non riutilizzabile proveniente dallo scavo della galleria. Tale valutazione andrà sviluppata coerentemente con quanto previsto dal piano provinciale di risanamento delle ex discariche di rifiuti.

30. La gestione di tutti gli altri rifiuti prodotti nell'ambito della costruzione della galleria di base (deposito, recupero, smaltimento, ecc.) dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti normative in materia. A tale riguardo dovranno essere riportati nella prossima fase progettuale i relativi dati di produzione dei rifiuti.

31. Dovranno essere valutati tutti i provvedimenti di natura ecologica, paesaggistica e ambientale per il ripristino delle aree di intervento ed un adeguato sistema di monitoraggio dei provvedimenti adottati. Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere accertate le condizioni iniziali delle aree interessate da detti lavori e la redditività economica.

32. Dovrà essere previsto un monitoraggio durante le attività di cantiere al fine di verificare il non superamento dalla zonizzazione acustica, ovvero in assenza di essa, da quelli del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1.3.91 e succ.

33. Per tutti i cantieri si dovrà prevedere l'impiego solo di veicoli e tecnologie che siano al passo con la miglior tecnologia disponibile (filtro fuliggine, impianto pulizia gomme) allo scopo di ridurre le emissioni gassose e sonore.

34. Di norma dovrà essere previsto che il trasporto del marino venga eseguito con trazione elettrica. Solo nei casi in cui ciò non sia possibile, potrà essere previsto l'utilizzo di macchine con motori o combustione interna che in ogni caso devono essere dotati della migliore tecnologia disponibile. Parimenti, nelle operazioni di lavorazione e stoccaggio definitivo o provvisorio del materiale, dovrà essere previsto l'impiego di tutti i sistemi e le tecniche disponibili per mantenere il più basso possibile i livelli di inquinamento acustico o da polveri.

35. In fase di progettazione definitiva dovranno essere effettuate stime previsionali, per quanto riguarda gli impatti sull'atmosfera derivanti dall'emissione di polveri (e di altri inquinanti) in fase di realizzazione dell'opera, valutando, in particolare, gli effetti ed i potenziali impatti connessi alla dispersione di polveri sottili prodotte durante le fasi di cantiere, anche mediante la predisposizione di opportune simulazioni modellistiche che tengano conto delle particolari condizioni metereologiche e morfologiche dei siti.

36. La gestione dello smaltimento dei materiali dovrà essere prevista utilizzando i depositi definitivi autorizzati delle aree di Val di Vizze - Prati, Campo di Trens - Genauen 2 e Varna - Val di Riga; anche con riferimento a depositi temporanei, deve essere evitato l'utilizzo di aree di piccole dimensioni e distanti dalle finestre.

37. In sede di progettazione definitiva dovrà essere previsto che il trasporto del materiale di scavo delle gallerie principali di competenza delle finestre di Mules e Vizze sarà trasportato al deposito di Varna - Val di Riga in massima misura attraverso il cunicolo esplorativo.

38. In sede di progettazione definitiva dovranno essere individuate le zone atte all'accantonamento e alla conservazione dello strato di humus delle aree che saranno utilizzate quali cantieri e depositi temporanei e definitivi per il successivo reimpiego.

39. In sede di progettazione definitiva dovrà essere sviluppato lo studio per lo sviluppo delle misure di mitigazione e compensazione, puntuali e di carattere generale, dettagliandone la localizzazione, la tipologia, le modalità di esecuzione ed i costi analitici.

40. La realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale attinenti al progetto in esame dovranno essere anticipate, per quanto possibile, rispetto al completamento dell'infrastruttura.

41. In sede di progettazione definitiva dovrà essere valutata la possibilità di fettuare il trasporto in territorio austriaco del materiale di scavo riutilizzabile cercando di evitare l'utilizzo dell'Autostrada del Brennero, sempre nel rispetto normativa nazionale vigente.

Cantiere galleria finestra Val di Vizze.

42. Al fine di ottimizzare il tracciato e l'ubicazione della finestra di accesso Val di Vizze, dovranno essere approfondite le indagini sul comportamento idrogeologico e geotecnico del settore per valutare con il migliore grado di attendibilità possibile le potenziali interferenze della galleria con le risorse idriche, con particolare riguardo per le sorgenti «Brunnental-Zamesleite» e «Kaltwasser» attualmente utilizzate per l'approvvigionamento idropotabile delle località Avenes e Prati di Vizze. Dovranno essere individuati i potenziali impatti, gli interventi di mitigazione e gli eventuali impatti residui. In tale contesto dovrà essere valutata l'opportunità tecnica ed economica di procedere all'impermeabilizzazione dell'ammasso roccioso.

43. L'area per il deposito di materiale in località Caminata dovrà essere stralciata, in quanto quella prevista in località Prati, previo apposito modellamento, è sufficiente per il fabbisogno previsto.

44. Il trasporto del materiale di scavo proveniente dalla finestra di Vizze al deposito in località Prati, e da questo alla zona di carico, dovrà essere effettuata privilegiando I'utilizzo del nastro trasportatore.

45. La strada di circonvallazione provvisoria durante la fase di cantiere prevista in località Prati dovrà essere stralciata in relazione alla scarsa frequenza di mezzi pesanti previsti e alla limitata durata dei cantieri.

Cantiere galleria finestra Mules.

46. Il cantiere previsto per la finestra Mules, coerentemente con quanto deliberato dalla giunta provinciale di Bolzano (del. 4786 del 22 dicembre 2003), dovrà essere spostato di circa 300 m a sud per non interferire con la zona di rispetto paesaggistico. Il centro informazioni dovrà essere ubicato in località Fortezza mentre gli alloggi per gli operai dovranno essere localizzati a Fortezza o in altra zona logisticamente più vantaggiosa, privilegiando la possibilità di utilizzare edifici già realizzati e attualmente sottoutilizzati.

47. La lavorazione degli inerti non dovrà essere prevista nella zona di rispetto paesaggistico.

48. Il deposito del materiale di scavo dovrà essere previsto solamente nell'area denominata «Genauen 2». Le aree di deposito previste nelle località Le Cave e Trens dovranno essere stralciate, in quanto sono ubicate in zone sottoposte a particolare tutela paesaggistica.

49. Per proteggere l'abitato di Mules dal rumore e dalle polveri dovrà essere previsto lo studio per la realizzazione di un terrapieno o per la realizzazione di adeguati interventi.

Fortezza.

50. In sede di progetto definitivo dovrà essere sviluppata la variante denominata «3b», già individuata come soluzione alternativa dal proponente ed approvata dalla giunta provinciale di Bolzano, per gli indubbi vantaggi che ne derivano dal punto di vista dell'inquinamento acustico.

51. In sede di progettazione definitiva dovranno essere dettagliate le condizioni tecniche di attraversamento dell'Isarco, nonché dei materiali che si intendono utilizzare, privilegiando soluzioni di tracciato atte ad un più diretto attraversamento del fondovalle e studiando la possibilità di poter ridurre a due le fasi di spostamento dell'alveo.

52. Dovranno essere previsti idonei provvedimenti per evitare l'intorbidamento dell'Isarco nonché misure per la risistemazione della vegetazione riparia.

53. Dovrà essere privilegiata l'ubicazione del centro informazioni in località Fortezza; gli alloggi per gli operai dovranno essere localizzati a Fortezza o in altra zona logisticamente più vantaggiosa, privilegiando la possibilità di utilizzare edifici già realizzati e attualmente sottoutilizzati.

54. In sede di progettazione definitiva dovrà essere privilegiata la soluzione per una SSE blindata nell'ambito dell'area di stazione di Fortezza.

55. In fase di progettazione definitiva dovrà essere prevista la sistemazione del piazzale di Fortezza in coordinamento con il progetto relativo al Quadruplicamento dell'asse ferroviario Monaco - Verona - Tratta Fortezza - Verona, prevedendo la realizzazione di un ampio intervento di riqualificazione e valorizzazione architettonica e paesaggistica, nel rispetto dei valori monumentali presenti, soggetti a vincolo di tutela storico-artistico, della Stazione di Fortezza. Dovrà essere, peraltro, sviluppata una progettazione architettonica adeguata dell'imbocco della galleria, sia allo scopo di contenere l'impatto acustico, sia per mitigare l'interferenza visiva, in coordinamento con la soluzione da prevedere per l'accesso alla galleria della Linea di accesso Sud.

Cantiere cunicolo esplorativo Aica - Val di Riga.

56. Dovrà essere sviluppata la soluzione di tracciato del cunicolo esplorativo della variante 1 che si sviluppa in una parte più interna del versante al fine di evitare la potenziale interferenza con la diga di Fortezza.

57. Al fine di ridurre ulteriormente il disturbo da polveri e rumore determinato dallo stoccaggio e dalla lavorazione del materiale nella Val di Riga ed in considerazione che in tale località dovranno essere realizzate infrastrutture di cantiere sia per il tunnel di base che per la linea di Accesso Sud, il progetto definitivo dovrà essere sviluppato in maniera unitaria o quantomeno coordinata dai proponenti dei due progetti (GEIE BBT e RFI) e prevedere una comune e coordinata conduzione dell'area di cantiere/deposito durante l'esecuzione dei lavori. Il progetto dovrà essere coerente con i possibili utilizzi futuri dell'area, siano essi agricoli o finalizzati al riutilizzo di parte del materiale depositato, curando l'adozione di un assetto ambientalmente compatibile; dovranno essere, peraltro, studiate le sistemazioni transitorie legate ai tempi di attuazione del progetto della Galleria di base del Brennero e della Linea di Accesso Sud.

58. Qualora si evidenzi nello sviluppo della progettazione la necessità di ulteriori depositi, in relazione al fabbisogno potrà essere esaminata la possibilità di utilizzo della cava «Unterseeber» e dell'area in località «Unterplattner» orograficamente a destra dell'Isarco.

59. Dovrà essere prevista in corrispondenza del portale del cunicolo esplorativo di Aica un'idonea vasca di raccolta al fine di poter trattenere eventuali sostanze sversate o acque di spegnimento.

Indagini archeologiche.

60. Le indagini archeologiche nonché le successive opere di scavo archeologico dovranno essere a carico del proponente l'opera e devono essere condotte sotto la Direzione scientifica dell'Ufficio beni archeologici della provincia autonoma di Bolzano, con il quale devono essere concordate modalità e tempi di esecuzione di tutte le opere ricomprese nel SIA.

05A07247

DELIBERAZIONE 18 marzo 2005.

1° programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) completamento dell'adeguamento a 4 corsie della ex s.s. 2 Cassia - Tratto compreso tra il km 41+300 e il km 74+400. (Deliberazione n. 11/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

il comma 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata

da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

il comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti;

il comma 177 — come sostituito dall'art. 1, comma 13, del decreto legislativo 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191 — che specifica, tra l'altro, che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il Primo programma delle opere strategiche, che riporta all'allegato 1, nella sezione «Corridoio Plurimodale Tirreno-Nord Europa» tra i «Sistemi stradali e autostradali», la voce «Adeguamento Cassia RM-VT» con il costo complessivo di 180,760 Meuro;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/2004), con la quale questo Comitato ha effettuato la ripartizione generale delle risorse assegnate al Fondo per le aree sottoutilizzate per il quadriennio 2004-2007 e che, in particolare, riserva 4.375 Meuro (punto F.1 della tabella di riparto) ad «investimenti pubblici *ex lege* n. 208/1998, art. 1, comma 1, come integrata dall'art. 3 della legge n. 448/2001 - Accordi di programma quadro e programmi nazionali» e 307 Meuro (punto F.3 della tabella di riparto) al «Programma accelerazione spesa in conto capitale attraverso APQ (art. 4, comma 130, della legge 24 dicembre 2003, n. 350) nel Centro Nord»;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 20 (*Gazzetta Ufficiale* n. 265/2004), con la quale questo Comitato ha ripartito l'importo di 4.375 Meuro di cui alla citata delibera n. 19/2004, importo destinato al finanziamento degli investimenti pubblici nelle aree sottoutilizzate di cui all'art. 1 della legge n. 208/1998 per il periodo 2004-2007;

Vista la delibera 18 marzo 2005, n. 9, con la quale questo Comitato ha ripartito l'importo di 307 Meuro di cui alla citata delibera n. 19/2004 tra le regioni del Centro-Nord, assegnando alla regione Lazio 54,3 Meuro circa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno 2004, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Visto il decreto interministeriale 20 marzo 2003, n. 5279, emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui e ad effettuare le altre operazioni finanziarie, definite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e quantificate le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Vista la nota 20 gennaio 2005, n. 25, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria relativa al progetto preliminare dell'opera «completamento dell'adeguamento della ex SS 2 Cassia a 4 corsie - tronco compreso tra il fosso della Stanga e il km 74+400»;

Vista la nota 9 marzo 2005, n. 134, con la quale — tra l'altro — il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce alcuni chiarimenti in ordine a detta relazione;

Vista la nota 17 marzo 2005, n. 152, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso l'aggiornamento — con integrazioni — della suddetta relazione istruttoria relativa al progetto preliminare dell'opera «completamento dell'adeguamento della ex SS 2 Cassia a 4 corsie — tronco compreso tra il km 41+300 e il km 74+400» proponendo l'approvazione, con prescrizioni e raccomandazioni del suddetto progetto preliminare, nonché il finanziamento della progettazione definitiva delle opere per un importo di 6.640.665 euro;

Vista la nota 15 marzo 2005, n. 146, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso — tra l'altro — le schede ex delibera n. 63/2003 e lo schema sintetico di piano economico-finanziario per il suddetto intervento;

Vista la nota n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Considerato che l'opera di cui sopra è compresa nell'intesa generale quadro tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Lazio, sottoscritta il 20 marzo 2002;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che all'opera è stato attribuito il seguente CUP: F31B01000200001;

Considerato che la proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve essere valutata anche alla luce delle prescrizioni del Ministero dell'ambiente e dell'assetto del territorio che il citato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ritiene condivisibili;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

1. Delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che, sotto il profilo infrastrutturale, il progetto consente di dare continuità all'ammodernamento della via Cassia, compresa nella rete stradale di interesse regionale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, per il tratto tra Roma e Viterbo, nonché di connettere quest'ultima alla «trasversale nord Civitavecchia-Orte», collegandosi così alla rete viaria nazionale;

che più specificatamente l'opera consiste nel completamento dell'adeguamento a 4 corsie della ex SS Cassia nel tratto compreso tra il km 41+300, nei pressi dello svincolo di Monterosi, dove ha termine il tratto di Cassia-*bis* già completato, e il km 74+400, dove la tratta si innesta con uno svincolo nella superstrada Civitavecchia-Viterbo;

che, sotto il profilo normativo, il progetto consiste nell'adeguamento, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001, del suddetto tratto di Cassia-*bis* alla categoria «strade extraurbane principali», e che — in particolare — la sezione stradale tipo prescelta è la soluzione base (tipo *b*) a due carreggiate separate con due corsie per senso di marcia, affiancate da banchine laterali e separate da spartitraffico, per una larghezza totale della piattaforma di 22 m;

che il tracciato ha uno sviluppo complessivo di circa 33,1 km e si svolge quasi per intero in variante rispetto al percorso esistente della via Cassia, evitando l'attraversamento dei centri abitati di Sutri, Capranica, Vetralla;

che lungo il percorso sono previsti 8 svincoli che garantiscono il collegamento alla viabilità locale e ai centri abitati;

che il progetto preliminare è stato trasmesso dal soggetto aggiudicatore, con nota del 26 novembre 2003, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, con successiva nota del 29 gennaio 2004, alle altre amministrazioni e ai servizi competenti della medesima regione, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 190/2002;

che nella medesima data è stata data notizia dell'avvio della procedura su tre quotidiani, di cui due a tiratura nazionale;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con nota GAB/2004/6307/B05 acquisita agli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 1° luglio 2004, ha comunicato il parere positivo espresso, con prescrizioni e raccomandazioni, sul progetto dalla Commissione speciale VIA;

che, analogamente, con nota 30 dicembre 2004, il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso parere favorevole, con prescrizioni;

che il presidente della regione Lazio, con nota n. SP 546 del 13 ottobre 2004, ha espresso parere favorevole sull'opera, formulando anche l'intesa ai fini della localizzazione e trasmettendo, in allegato alla nota stessa, la relazione istruttoria del Dipartimento territorio - direzione regionale infrastrutture della regione Lazio, nella quale sono riportate le prescrizioni e le raccomandazioni formulate dai competenti servizi regionali;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni e le raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare, esponendo i motivi in caso di mancato recepimento di osservazioni formulate nella fase istruttoria;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore viene individuato nella regione Lazio;

che la modalità prevista di affidamento è l'appalto integrato;

che la durata prevista dei lavori è di 1.707 giorni naturali consecutivi;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'intervento, desumibile dal quadro economico, ammonta a 295.023.227 euro, di cui 189.733.306 per lavori (di cui 3.534.367, pari al 2%, per opere di mitigazione ambientale) e 105.289.921 per somme a disposizione della stazione appaltante;

che il suddetto costo viene incrementato a seguito dell'accoglimento delle prescrizioni, con riferimento — in particolare — alla prescrizione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, condivisa e accolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo la quale deve essere previsto un importo pari al 5% del valore dei lavori per la realizzazione di interventi di compensazione ambientale e sociale, mentre congruo importo dovrebbe essere previsto anche per l'esecuzione delle ricognizioni archeologiche;

che lo schema tipo di piano economico-finanziario, redatto dal soggetto aggiudicatore ai sensi del citato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003, non individua per la infrastruttura un «potenziale ritorno economico» in quanto non è prevista per la infrastruttura l'applicazione di tariffe, in assenza di controllo agli accessi, mentre gli eventuali ricavi ancillari derivanti da aree di servizio non sono ritenuti tali da superare la soglia del 2% del costo totale dell'investimento;

che è stata effettuata una analisi costi-benefici calcolando in trenta anni (periodo inferiore al limite di vita utile dell'opera) il relativo orizzonte temporale, e che detta analisi ha portato a risultati soddisfacenti evidenziando un Valore attualizzato (VAN) e un Tasso di rendimento interno (TIR) positivi in relazione ai soli benefici trasportistici e valori ancora più apprezzabili (con un TIR del 31,05%) in relazione anche ai benefici ambientali connessi alla eliminazione dell'attraversamento dei centri abitati;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone di valutare il finanziamento dell'opera, previsto — allo stato attuale — a carico della legge n. 166/2002, in sede di approvazione del progetto definitivo e richiede intanto, a carico di detta legge, l'assegnazione di risorse per la progettazione definitiva per un importo di 6.640.665 euro.

2. Che dagli atti del Ministero dell'economia e delle finanze risulta che in data 11 marzo 2005 è stato siglato il secondo accordo integrativo dell'Accordo di programma quadro (APQ) n. 4 «Reti di viabilità», accordo integrativo comprendente — tra gli altri — l'intervento «adeguamento SS 2 Cassia a 4 corsie — 1° lotto dal km 0+000 (svincolo con la SS 311 Nepesina) al km 4+000 (svincolo Sutri sud)» per il quale è previsto un cofinanziamento di 40 Meuro così articolato:

delibera n. 19/2004 punto F.3 della tabella di riparto: 12 Meuro;

delibera n. 20/2004: 8 Meuro;

bilancio regionale: 20 Meuro;

Delibera:

1. *Approvazione progetto preliminare.*

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della attestazione di compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto preliminare del «completamento dell'adeguamento a 4 corsie della ex SS n. 2 Cassia - tronco tra il km 41+300 e il km 74+400».

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione delle opere.

1.2. Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, il limite di spesa dell'intervento di cui al punto precedente è costituito dall'importo di 295.023.227 euro incrementato del 5% del valore dei lavori (ulteriori 8.836.000 euro), da destinare agli interventi di compensazione ambientale e sociale indicati al punto 12 dell'allegato di cui al successivo punto 1.3.

1.3. Le prescrizioni e raccomandazioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione dei progetti, sono riportate nell'allegato che forma parte integrante della presente delibera.

Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà, al riguardo, puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni al riguardo e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2. *Concessione contributo.*

2.1. È assegnato alla regione Lazio un finanziamento, in termini di volume di investimento, di 6.640.665 euro per la progettazione definitiva dell'opera «completamento dell'adeguamento a 4 corsie della ex SS n. 2 Cassia - tronco tra il km 41+300 e il km 74+400».

L'onere relativo è imputato sul quinto limite di impegno quindicennale di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003, decorrente dal 2006.

La quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di 589.000 euro.

2.2. In fase di approvazione del progetto definitivo e in relazione ad approfondimenti dei profili economici di cui alla «presa d'atto» questo Comitato procederà a valutare le richieste di assegnazione a carico delle risorse destinate all'attuazione del 1° programma delle infrastrutture strategiche, tenendo conto che la quota complessiva, riferita a tutti i sub-interventi relativi alla infrastruttura in questione, non potrà superare — salvo compensazione — quella indicata nella richiamata delibera n. 121/2001. In particolare detto progetto dovrà dettagliatamente indicare gli interventi di compensazione ambientale e sociale, ulteriori rispetto agli interventi di mitigazione ambientale considerati nel quadro economico; tali interventi dovranno formare oggetto di valutazione in termini di adeguatezza e necessità da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. *Clausole finali*.

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti i progetti preliminari dell'intervento approvato con la presente delibera.

3.2. Il predetto Ministero provvederà ad accertare che il progetto definitivo recepisca le prescrizioni che, secondo quanto indicato nell'allegato richiamato, debbono essere recepite prima di detta fase progettuale o in tale sede.

Il soggetto aggiudicatore verificherà che, nelle fasi successive all'approvazione del progetto definitivo, vengano attuate le altre prescrizioni di cui al citato allegato, dandone assicurazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3.3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4. Questo Comitato si riserva, nella suddetta fase di approvazione del progetto definitivo e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi.

3.5. Il Codice unico di progetto (CUP), assegnato all'intervento in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004 dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento stesso.

Roma, 18 marzo 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2005
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 357

ALLEGATO

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI

I - PRESCRIZIONI

A) ASPETTI PROGRAMMATICI.

1. Aggiornare le valutazioni e le simulazioni modellistiche relative alla componente rumore, secondo quanto previsto dal decreto Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, integrando, ove necessario, gli interventi di mitigazione acustica.

2. Per le aree interferite dall'infrastruttura in corrispondenza delle progressive km 7+500 e km 25+600 (di progetto), classificate dalle competenti autorità di bacino come P4 e P2, adottare specifiche soluzioni progettuali in conformità con i piani di assetto idrogeologico.

3. L'intervento dovrà acquisire tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o approvazioni degli enti e delle amministrazioni competenti e rispettare quanto in essi riportato.

B) ASPETTI PROGETTUALI.

4. Sviluppare gli interventi di mitigazione e le opere di compensazione, così come proposti nello studio d'impatto ambientale e sue integrazioni, ed integrarli alla luce delle presenti prescrizioni, dettagliandone la localizzazione, la tipologia, le modalità di esecuzione e i costi analitici.

5. Impiegare nella realizzazione del manto stradale materiali con caratteristiche drenanti e fonoassorbenti.

6. Il progetto definitivo dovrà essere redatto con elaborati conformi alle specifiche del sistema cartografico di riferimento.

7. Modificare il tracciato dello svincolo n. 8, all'altezza dell'innesto con la «Strada Tuscanese», al fine di eliminare l'interferenza con gli edifici sede di attività lavorativa (frantoio oleario).

8. Definire la rotatoria in corrispondenza dell'innesto con la «Statale Nepesina», in località Ponte Valdiano, eliminando l'interferenza col corso d'acqua.

9. Adottare soluzioni che riducano il rischio di incidentalità nelle intersezioni tra le bretelle di collegamento e la viabilità principale esistente (statali e provinciali), quali, ad esempio, rotatorie, ecc.

10. Inserire le opere di scavalco e sottopasso della viabilità minore evitando modificazioni, anche locali, dell'asse dei tracciati esistenti.

11. Adottare, anche per la fase di cantiere, soluzioni che salvaguardino quanto più possibile l'integrità e la funzionalità delle aziende agricole interferite.

12. Prevedere la realizzazione di interventi di compensazione ambientale e sociale, tenendo nel dovuto conto il valore delle attività agricole interferite e l'elevato pregio naturalistico del territorio.

In particolare, in corrispondenza delle aree boschive in località «La botte» del comune di Vetralla, occorre prevedere la realizzazione di interventi atti a garantire la continuità delle reti ecologiche interferite dal tracciato attuale della via Cassia.

13. Inserire nei capitolati d'appalto le prescrizioni relative alla mitigazione degli impatti in fase di costruzione e quelle relative alla conduzione delle attività di cantiere.

14. Anticipare nel programma lavori, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale rispetto alla realizzazione delle opere in progetto.

15. Definire in dettaglio la dislocazione delle superfici operative e la relativa logistica, privilegiando aree interstiziali o prive di vincoli e riducendo comunque al minimo l'occupazione di aree di pregio ambientale e produttive.

16. Dettagliare i quantitativi e le caratteristiche dei materiali di scavo definendo, inoltre, il piano di deposito temporaneo e di smaltimento, con l'individuazione delle aree di stoccaggio definitivo. Il terreno vegetale asportato in fase di realizzazione e da riutilizzare ai fini del recupero ambientale delle aree interessate dalle opere in progetto, dovrà essere stoccato in cumuli di limitato spessore, per non alterarne le caratteristiche fisico-chimiche e protetto con semine erbacee da fenomeni di erosione superficiale.

17. Approfondire la soluzione di tracciato interferente il bosco in località «La Botte» valutando la possibilità di posizionamento più a monte del tracciato stesso e adottando comunque soluzioni che mantengano la continuità ecologica.

18. Dettagliare qualitativamente e quantitativamente i materiali derivanti dalla demolizione delle opere esistenti ed indicarne le modalità di smaltimento.

19. Allo scopo di minimizzare l'impatto connesso al trasporto dei materiali, predispone un piano di circolazione dei mezzi d'opera in fase di costruzione, che abbia valenza contrattuale e che contenga i dettagli operativi in termini di:

percorsi impegnati:

tipo di mezzi;

volume di traffico, velocità di percorrenza, calendario e orari di transito;

percorsi alternativi in caso di inagibilità temporanea dei percorsi programmati;

percorsi di attraversamento delle aree urbanizzate;

messa in evidenza, se del caso, delle misure di salvaguardia degli edifici sensibili.

20. Realizzare tutti gli svincoli in progetto in modo da limitare il più possibile la formazione di aree residuali.

21. Approfondire e completare la definizione progettuale delle opere di collegamento al fine di cogliere la portata reale delle previste opere di scavo e riporto e quindi l'impatto reale sul paesaggio.

22. Effettuare, in fase di progettazione definitiva, ulteriori indagini geognostiche puntuali ed estese lungo tutto il tracciato proposto, al fine di definire le seguenti caratteristiche:

successione stratigrafica di dettaglio delle aree interessate dalle opere di fondazione e di sbancamento;

definizione dei parametri geotecnici dei terreni attraverso prove di laboratorio ed in sito, necessari al dimensionamento delle strutture di fondazione e di contenimento delle terre, in particolare nei tratti in cui il tracciato interagisce con i depositi lacustri ed alluvionali limoso-argillosi, caratterizzati da scadenti parametri di resistenza e deformabilità, dove sarà necessario tenere conto dei fenomeni di cedimento assoluto e differenziale;

realizzazione di un sufficiente numero di piezometri nei fori di sondaggio, con l'individuazione della falda idrica principale e di eventuali falde sospese che potrebbero essere interessate nei tratti in galleria ed in trincea: a tal proposito dovrà essere seguito il piano di monitoraggio descritto nella relazione tecnica allegata al progetto;

identificazione di eventuali sorgenti od opere di captazione idropotabile direttamente interferenti con le opere in progetto o indirettamente attraverso le aree di ricarica delle captazioni stesse.

In particolare dovranno essere approfonditi gli aspetti litologici ed idrogeologici degli svincoli e delle opere relative agli attraversamenti dei terreni su cui poggiano i rilevati e dei materiali utilizzati per i rilevati stessi.

Dovranno essere altresì verificate le caratteristiche geotecniche dei terreni per valutare la possibilità di instaurarsi, nei tratti in rilevato, cedimenti assoluti e differenziati specie se in presenza di eventuali risalite stagionali della falda.

23. Evitare di realizzare cantieri nel tratto stradale compreso tra le progressive 200 e 1000.

24. Posizionare, qualora, per inderogabili necessità si debbano realizzare cantieri nel suddetto tratto, i cantieri stessi sul lato del tracciato stradale opposto a quello del lago di Monterosi.

25. Realizzare gli eventuali cantieri evitando nel modo più assoluto di inquinare il suolo e/o la falda e conferendo ogni tipo di rifiuto all'esterno dell'area di cantiere stessa.

26. Realizzare, nel tratto stradale compreso tra le progressive 200 e 1000, idonei interventi di impermeabilizzazione in modo tale che le acque meteoriche e/o liquidi dispersi in caso d'incidente non abbiano la possibilità di essere sversate sul suolo e/o nello specchio acqueo del lago di Monterosi.

27. Realizzare, nel medesimo tratto, sistemi di raccolta delle acque meteoriche e/o liquidi dispersi in caso d'incidente da convogliare in pozzetti, o altri presidi, di contenimento, disoleazione e decantazione.

28. Mantenere tutti i sistemi di raccolta, contenimento, disoleazione e decantazione costantemente in stato di assoluta efficienza.

29. Porre, nel tratto stradale compreso tra le progressive 200 e 1000, sui fronti stradali alberature costituite da specie vegetali particolarmente efficaci nel trattenimento degli inquinanti atmosferici derivanti dal traffico veicolare.

30. Realizzare, nel suddetto tratto stradale compreso tra le progressive 200 e 1000, sul lato prospiciente il lago di Monterosi, impianti fonoassorbenti, al fine di attenuare il disturbo alla fauna selvatica di cui alla scheda Natura 2000 del SIC.

31. Al fine di contenere il rischio di sversamenti accidentali in caso d'incidente, realizzare, nel tratto stradale compreso tra le progressive 200 e 1000, sistemi di protezione laterali particolarmente efficaci per evitare l'uscita di strada degli autoveicoli: dovrà essere inoltre imposta una velocità ridotta rispetto alle attuali normative.

32. Realizzare il sottovia della S.P. Nepesina con abbassamento della sede di quest'ultima, prevedendo vasca di raccolta delle acque ed invio alla vasca di trattamento di generale.

33. Realizzare l'allargamento a quattro corsie ammettendo solo minime variazioni della livelletta della Cassia attuale a due corsie e tutto dalla parte opposta al lago di Monterosi.

34. Il ciglio della strada attuale in prossimità del lago corrisponderà al ciglio dell'arteria allargata e la pendenza trasversale ove possibile sarà unica con quota maggiore verso il lago.

35. Ove necessario non verranno realizzate, per tutto il tratto in fregio al lago, le banchine carrabili sia in destra che in sinistra, ma solo le cunetta di raccolta delle acque di prima pioggia dal lato della pendenza trasversale, con raccordo alla vasca di trattamento acque.

36. Predispone nella fase di cantierizzazione tutti i necessari accorgimenti per:

mantenere il livello di rumore prodotto nell'ambito dei limiti consentiti dalla normativa vigente, in particolare in prossimità dei centri abitati, dove l'attività cantieristica che produce elevati livelli di rumore dovrà essere limitata agli orari concordati con le amministrazioni comunali;

controllare l'emissione di polveri mediante:

periodici annaffiamenti delle terre da movimentare;

pulizia delle strade e dei mezzi in uscita dai cantiere;

utilizzo di teloni di copertura dei carichi trasportati;

realizzare, nelle aree dei cantieri principali e nelle aree di stoccaggio materiali, sia in fase esecutiva che gestionale, tutte le opere provvisorie e definitive atte a garantire la sicurezza dei luoghi, la stabilità del suolo, il buon regime delle acque di deflusso la protezione delle falde da agenti tossici ed inquinanti, con particolare attenzione alle aree dei cantieri prossimali ai corsi d'acqua;

ripristinare l'uso del suolo precedente alla cantierizzazione e recuperate le aree o tratti di viabilità dismessi.

37. Verificare le caratteristiche geotecniche dei terreni per valutare la possibilità di instaurarsi, nei tratti in rilevato, cedimenti assoluti e differenziati specie se in presenza di eventuali risalite stagionali della falda.

38. Approfondire la proposta progettuale, con particolare riguardo alla parte del tracciato che verrà realizzata con l'allargamento della sede viaria in esercizio, per limitare l'interferenza con il traffico di transito.

39. Realizzare gli appoggi ed i ritegni sismici secondo quanto riportato nella ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 maggio 2003.

C) ASPETTI AMBIENTALI.

40. Predisporre il Progetto di monitoraggio ambientale, secondo le linee guida redatte dalla Commissione speciale VIA.

C1) *Atmosfera e clima.*

41. Verificare ed eventualmente integrare, gli interventi di mitigazione previsti alla luce di un'approfondita valutazione degli impianti sull'atmosfera causati dall'emissione di polveri e degli altri principali inquinanti, sia nella fase di cantiere che in quella di esercizio, valutazione da eseguire applicando modelli matematici previsionali, utilizzando dati meteoclimatici significativi ricavabili dalle stazioni meteorologiche e da indagini dirette.

42. Dettagliare la qualità e quantità delle emissioni e degli scarichi in fase di cantierizzazione, definendo le misure per evitare il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente.

C2) *Ambiente idrico.*

43. Sviluppare uno studio idrogeologico di dettaglio, supportato da una campagna di indagini dei livelli statici dell'acquifero in particolare, ma non esclusivamente, in corrispondenza delle progressive 9+200 e 28+802.

44. Definire le misure per evitare che la realizzazione e l'esercizio della infrastruttura influiscano:

sulla qualità e sulla quantità delle acque superficiali e sotterranee;

sul regime idraulico;

sull'ecosistema proprio della porzione del reticolo idrografico interessato e delle aree limitrofe.

45. Definire in dettaglio i sistemi di smaltimento delle acque di prima pioggia della piattaforma stradale e le vasche di sicurezza (cui il progetto preliminare fa cenno), specificando inoltre le modalità di gestione e manutenzione che ne garantiscano l'efficacia nel tempo.

46. Per le opere d'arte di attraversamento dei corsi d'acqua superficiali, evitare la realizzazione di manufatti in alveo.

47. Prevedere, per la fase di realizzazione dei viadotti e/o laddove siano presenti falde superficiali, che:

le attività di perforazione e di esecuzione delle fondazioni di pile e spalle non determinino l'insorgere del rischio di diffusione delle sostanze inquinanti dovute ai fluidi di perforazione;

l'utilizzazione dei fanghi di perforazione non riduca la permeabilità nelle formazioni litologiche interessate.

48. Adottare adeguate misure affinché le opere di attraversamento dei corsi d'acqua (viadotti e tombini) non modifichino il regolare deflusso delle acque, anche per eventi di piena con tempi di ritorno (Tr) di 200 anni: nel caso sia necessario intervenire con opere di consolidamento e/o antierosive in alveo, prevedere l'utilizzo di sistemi di ingegneria naturalistica.

C3) *Suolo e sottosuolo.*

49. Predisporre i progetti di coltivazione e di recupero per le cave di prestito, in accordo alla normativa nazionale ed a quella regionale.

50. Prevedere, per quanto riguarda il ripristino della vegetazione, l'impiego di specie appartenenti alle serie autoctone, raccogliendo eventualmente in loco il materiale per la loro propagazione (sementi, talee, ecc.) al fine di rispettare la diversità biologica (soprattutto in prossimità di aree protette) e di consentire la produzione di materiale vivaistico.

51. Sviluppare le opere di sistemazione a verde, di ripristino ambientale e di rinaturazione previste in progetto, applicando le tecniche dell'ingegneria naturalistica. Assumere come riferimento «Linee guida per capitolati speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde» del Ministero dell'ambiente, servizio VIA, settembre 1997, e altri manuali qualificati quali, ad esempio:

«Atlante delle opere di sistemazione dei versanti» dell'APAT, 2002;

«Quaderno delle opere tipo di ingegneria naturalistica» della regione Lombardia, 2000;

«Manuale di ingegneria naturalistica» della regione Lazio, 2001.

52. Specificare gli interventi di ripristino e recupero ambientale delle aree di cantiere, allo scopo di ricostituire le condizioni locali da naturalità.

53. Prevedere il ripristino delle coperture forestali danneggiate in fase di cantiere (ricucitura dei soprassuoli preesistenti).

54. Prevedere l'impianto di nuove estensioni forestali in aree attualmente agricole che verrebbero frammentate dal tracciato.

55. Prevedere, nella realizzazione delle gallerie artificiali, la sistemazione del terreno sovrastante con materiali idonei, con spessori adeguati a garantire il successivo utilizzo agricolo dell'area.

C4) *Flora, fauna ed ecosistemi.*

56. Assicurare corridoi protetti di attraversamento della fauna, in numero, forma e dimensioni adeguati.

57. Predisporre quanto necessario per adottare, entro la consegna dei lavori, un Sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (regolamento CE 761/2001).

58. Predisporre, nelle aree a maggiore sensibilità ambientale:

la messa in opera di una recinzione perimetrale anti-fauna;

un monitoraggio degli effetti a carico delle componenti faunistiche durante la fase di costruzione ed il primo anno di esercizio.

C5) *Rumore e vibrazioni.*

59. Specificare la localizzazione, la tipologia e le modalità di realizzazione delle opere di mitigazione acustica, assicurandone l'inserimento paesaggistico e privilegiando l'adozione di barriere acustiche integrate con barriere a verde. In fase di esercizio dell'impianto il clima acustico sia diurno che notturno dovrà rispettare le prescrizioni della vigente normativa. Ove eventualmente permangano situazioni in cui i ricettori risultano prossimi e quindi presentino eccedenze da mitigare, dovranno essere previste ulteriori adeguate barriere antirumore. A tal motivo il clima acustico dovrà essere monitorato al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la necessità di ulteriori interventi mitigativi. In linea di principio le barriere antirumore dovranno essere di diversa tipologia (artificiale e/o naturale) e comportare anche un diverso trattamento delle superfici tali da assicurare un corretto inserimento sia nelle zone antropizzate che naturali, diversificando l'intervento in maniera da renderlo organico alle caratteristiche e alla diversità dei siti. A tal uopo la progettazione delle barriere dovrà garantire il minore impatto visuale aggiuntivo: tale progettazione dovrà garantire il corretto inserimento paesaggistico, le esigenze di protezione acustica, la durabilità e il mantenimento dell'efficienza nel tempo. La scelta dei materiali dovrà essere coerente con la destinazione d'uso delle aree attraversate, privilegiando l'uso di barriere vegetate, di pannelli in legno, etc.

60. Per la fase di cantiere, definire gli interventi, anche di tipo gestionale, per la mitigazione delle vibrazioni così da garantire il rispetto dei limiti delle norme UNT 9614. Per ovviare ad eventuali incrementi di rumore, dovranno essere previsti interventi mitigativi consistenti nella messa in opera di barriere fonoassorbenti provvisorie mobili.

C6) *Paesaggio.*

61. Per le opere d'arte ad importante impatto visivo, in particolare per i viadotti ed i ponti a maggiore elevazione dal piano campagna, utilizzare soluzioni integrate paesaggistico-architettoniche tali da consentire il migliore inserimento dei manufatti nel paesaggio, fornendone le rispettive fotosimulazioni.

62. Per quanto riguarda il profilo altimetrico del tracciato, pervenire ad una soluzione progettuale che si adagi quanto più possibile sul territorio attraversato, al fine di ridurre l'impatto visuale dell'infrastruttura, considerato l'elevato valore paesaggistico delle aree attraversate.

D) ASPETTI ARCHEOLOGICI.

63. In considerazione delle rilevanti valenze archeologiche che possono interessare alcune aree di progetto, dedicare ed individuare nel progetto un impegno finanziario finalizzato al completamento del quadro conoscitivo dei dati archeologici, per le fasi di acquisizione dei dati, analisi, indagini dirette sul terreno coordinandosi con la Soprintendenza per i beni archeologici per l'Etruria Meridionale.

64. Sottoporre il tracciato base, in particolare nel tratto compreso tra il km 7+850 ed il km 16+470, in sede di progettazione definitiva ad una indagine archeologica completa, con costi a carico del soggetto aggiudicatore, coordinata dalla Soprintendenza per i beni archeologici per l'Etruria Meridionale.

II - RACCOMANDAZIONI

Per il tratto compreso tra il km 23+194 e il km 24+544, nel territorio del comune di Vetralla, si raccomanda la lieve traslazione della sede del tracciato viario proposto, dalla zona boscata alla vicina zona agricola non erborata.

Si raccomanda inoltre di:

a) assicurarsi che il realizzatore dell'infrastruttura possegga o, in mancanza, acquisisca, per le attività di cantiere anche dopo la consegna dei lavori e nel più breve tempo possibile, la Certificazione ambientale 14001 o la registrazione ai sensi del regolamento CEE 761/2001 (EMAS);

b) privilegiare il rimpianto di formazioni alberate di estensione adeguata per ripristinare la continuità dei relitti di vegetazione e per rinaturalizzare le aree dismesse e quelle intercluse;

c) nell'elaborazione del progetto illuminotecnico, laddove previsto, prevedere adeguati sistemi di contenimento dell'inquinamento luminoso adottando, ad esempio, schermature dei corpi illuminanti atte a ridurre o a minimizzare le dispersioni verso l'alto;

d) dettagliare la progettazione degli impalcati in acciaio-cls con riferimento particolare in corrispondenza delle pile, valutando le problematiche derivanti dalle saldature degli elementi, dell'assemblaggio, del trasporto e della posa in opera degli impalcati medesimi; le tipologie strutturali adottate dovranno essere supportate da dati di economicità in termini di realizzazione e di manutenzione (con valutazione di soluzioni alternative).

05A07246

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato di rettifica, relativo all'avviso riguardante l'entrata in vigore dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo italiano e il Governo macedone, con Allegato.

Il giorno 3 giugno 2005 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 127 il comunicato di entrata in vigore dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo italiano e il Governo macedone, con Allegato, firmato a Roma il 21 maggio 1999. In esso è stato erroneamente indicato quale luogo della firma Skopje anziché Roma.

05A07260

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Chiesa Santa Rita, in Caltanissetta

Con decreto del Ministero dell'interno in data 7 luglio 2005, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Chiesa Santa Rita, con sede in Caltanissetta.

05A07229

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Congregazione religiosa «Suore della piccola famiglia di S. Teresa di Gesù Bambino», in Ravenna.

Con decreto del Ministero dell'interno in data 7 luglio 2005, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Congregazione religiosa «Suore della piccola famiglia di S. Teresa di Gesù Bambino», con sede in Ravenna.

05A07230

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla parrocchia S. Bartolomeo Ap., in Ponsacco

Con decreto del Ministero dell'interno in data 7 luglio 2005, viene riconosciuta la personalità giuridica alla parrocchia S. Bartolomeo Ap., con sede in Ponsacco (Pisa), frazione Le Melorie.

05A07231

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla parrocchia «Maria SS.ma Immacolata», in Frigento

Con decreto del Ministero dell'interno in data 7 luglio 2005, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla parrocchia «Maria SS.ma Immacolata», con sede in Frigento (Avellino), fraz. Pila ai Piani.

05A07232

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla casa di procura della Congregazione Serve di Maria Addolorata, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 luglio 2005, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla casa di procura della Congregazione Serve di Maria Addolorata, con sede in Roma.

05A07233

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla casa di procura delle Suore del Piccolo Fiore di Betania, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 luglio 2005, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla casa di procura delle Suore del Piccolo Fiore di Betania, con sede in Roma.

05A07234

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di cinque società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative:

1) «Arcobaleno soc. coop. a r.l.», con sede in Muro Lucano (Potenza), Contrada Giardini, n. 263, costituita per rogito notaio dott.ssa Loredana Grimaldi in data 29 aprile 1987, repertorio n. 1788, codice fiscale n. 00951700764, BUSC n. 2028/229499;

2) «Servizi Potenza Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Potenza C/da Costa della Gaveta, n. 134, costituita per rogito notaio dott. Antonio Di Lizia, in data 12 maggio 1999, repertorio n. 42764, codice fiscale n. 01366060760, BUSC n. 2886/291258;

3) «Informatica Service soc. coop. a r.l.», con sede in Pietragalla (Potenza) via Vigliuolo, n. 5, costituita per rogito notaio dott. Libero De Bellis in data 30 ottobre 1989, repertorio n. 108142, codice fiscale n. 01044260761, BUSC n. 2303/246674;

4) «Agriforest Soc. coop. a r.l.», con sede in Chiaromonte (Potenza) via Solferino, n. 97, costituita per rogito notaio dott. Francesco Carretta in data 19 agosto 1988, repertorio n. 8673, codice fiscale n. 01335390769, BUSC n. 2804/298839;

5) «Al.Ca. Allevatori Caseari soc. coop. a r.l.», con sede in Ruoti (Potenza) via San Vito, costituita per rogito notaio dott. Domenico Zotta in data 19 ottobre 1981, repertorio n. 7466, codice fiscale n. 00555410760, BUSC n. 1440/190183,

che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che, chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro U.O. Cooperazione via Isca del Pioppo, n. 41 - 85100 Potenza - tel. 0971390204 - fax 097156574, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A06983

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa: Cooperativa di produzione e lavoro «Carpe Diem» società cooperativa a r.l., in Roccagorga.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa di seguito elencata che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile.

Cooperativa di Produzione e Lavoro «Carpe Diem» - Società Cooperativa a rl, con sede in Roccagorga in via XXVIII maggio, n. 2, costituita per rogito notaio dott. Belli Patrizia in data 30 giugno 2000 - repertorio n. 33789 - codice fiscale n. 01999730599 - registro società n. BUSC: 3938.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - Unità Operativa della Cooperazione, viale Pier Luigi Nervi, n. 180, scala C - 04100 Latina, opposizione debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso:

05A07001

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Pozzo Nuovo a s.r.l.», in Roccagorga

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della societa cooperativa «Pozzo Nuovo a r.l.», con sede in Roccagorga (costituita rogito notaio Giuseppe Celeste di Latina in data 14 marzo 1994 - Repert. 22923) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile - scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A07002

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Borgo Antico - Piccola società cooperativa a r.l.», in Formia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della societa cooperativa «Borgo Antico - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Formia (costituita rogito notaio Raffaele Ranucci di Terracina in data 21 febbraio 2002 - Repert. 81418) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile - scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A07003

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Shop Fish - piccola società cooperativa a r.l.», in Pontinia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della societa cooperativa «Shop Fish - piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Pontinia (costituita rogito notaio Giuseppe Celeste di Latina, in data 5 novembre 2002 - Repert. 51018) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile - scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A07004

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 11/III del 26 aprile 2005, adottata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari.

Con ministeriale n. 24/0003561/VET-L-25 del 28 giugno 2005 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 11/III° adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari in data 26 aprile 2005, concernente l'approvazione della tabella de coefficienti rivalutazione dei redditi, per l'anno 2006, di cui all'art. 47 del regolamento di attuazione dello Statuto.

05A07242

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Sorit - Società di revisione italiana S.r.l.», in forma abbreviata «Sorit S.r.l.», in Montecchio Maggiore.

Con decreto direttoriale 7 luglio 2005, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «Sorit - Società revisione italiana S.r.l.» in forma abbreviata «Sorit S.r.l.», con sede legale in Montecchio Maggiore (Vicnza), numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale 03209110240, è autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

05A07218

Adozione della forma abbreviata della denominazione della società «Morone fiduciaria S.r.l. - Istituto fiduciario di revisione», in Milano.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale del 18 dicembre 1986, alla società «Morone fiduciaria S.r.l. - Istituto fiduciario di revisione», con sede legale in Milano, numero di iscrizione nel registro delle imprese e c.f. 07630140155, è modificata per quanto riguarda la denominazione adottata nella forma abbreviata come «Morone fiduciaria S.r.l.».

05A07243

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME TRONTO

Avviso di adozione del Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Tronto e delle relative «misure di salvaguardia».

Si rende noto che il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto, con delibera n. 2 del 18 febbraio 2005, ha adottato, ai sensi dell'art. 17, commi 6-*ter* e 6-*bis* della legge n. 183/1989, il «Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Tronto» e le relative «misure di salvaguardia».

Chiunque sia interessato potrà prendere visione della documentazione relativa al progetto di Piano, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per quarantacinque giorni, presso gli uffici delle seguenti Amministrazioni:

1) Regione Marche - presso Autorità di Bacino Regionale delle Marche, via Palestro, 19 - 60100 Ancona - tel. 071/5011711 - fax 071/50117340 la consultazione degli atti avverrà nei giorni: martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17;

2) Regione Abruzzo - Strutture delegate per il deposito degli atti: presso Provincia di Teramo - VI° Settore - viabilità difesa suolo via Capuani n. 1 - 64100 Teramo - tel. 0861/331533 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14 - martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 18, presso Provincia dell'Aquila - Settore urbanistica, pianificazione e territorio - Piazzale Collemaggio - tel. n. 0862/2991 - fax: 0862/299285 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13;

3) Regione Lazio - Direzione regionale ambiente - Area 8 - Difesa del suolo via Capitan Bavastro, 108 - 00145 Roma, la consultazione degli atti avverrà previo contatto telefonico con la struttura su indicata al numero 06-51681;

4) Provincia di Ascoli Piceno - Settore urbanistica Corso Mazzini n. 39 - 63100 Ascoli Piceno - tel. 0736/277551, la consultazione degli atti avverrà nei giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 18;

5) Provincia di Teramo - VI° settore - Viabilità Difesa Suolo via Capuani n. 1 - 64100 Teramo - tel. 0861/331533, la consultazione degli atti avverrà nei giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14 martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 18;

6) Provincia dell'Aquila - Settore urbanistica, pianificazione e territorio piazzale Collemaggio - tel. n. 0862/2991 - fax: 0862/299285, la consultazione degli atti avverrà nei giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13;

7) Provincia di Rieti - VII° Settore - Difesa del suolo, risorse idriche, agricoltura e politiche comunitarie via Salaria n. 4 - 02100 Rieti - Tel. 0746/2861- 491362, la consultazione degli atti avverrà nei giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12;

8) Autorità di Bacino interregionale del fiume Tronto Viale Indipendenza, 2 - 63100 Ascoli Piceno - Tel. 0736/343817-332949 - fax: 0736/332965, la consultazione degli atti avverrà nei giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17.

Le osservazioni sul progetto di Piano possono essere inoltrate per competenza territoriale alle regioni: Marche, Abruzzo e Lazio, ovvero essere direttamente annotate sul registro predisposto presso le sedi di consultazione sopra indicate, entro i quarantacinque giorni successivi al termine di scadenza del periodo di consultazione ai sensi dell'art. 18 della legge 183/1989.

Si precisa che dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana decorrerà l'efficacia delle misure di salvaguardia di cui all'art. 17, comma 6-*bis* della legge n. 183/1989.

05A07240

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 14 aprile 2005 del Ministero della giustizia, recante: «Riconoscimento, alla sig.ra Yovera Cuscano Rosa Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 2 maggio 2005).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 25, prima colonna, al quinto capoverso delle premesse, dove è scritto: «... conseguiti presso la «Universidad Nacional Mayor de San Marcos» di Lima (Perù) rispettivamente in data 16 agosto 1983 ed il *25 novembre 2005*; », leggasi: «... conseguiti presso la «Universidad Nacional Mayor de San Marcos» di Lima (Perù) rispettivamente in data 16 agosto 1983 ed il *25 novembre 1986*;».

05A07263

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501167/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Nicotera, 47	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00